

CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENINO - ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENINO - TIROLER ETSCHLAND

II. LEGISLATURA
II. LEGISLATURPERIODE

SEDUTA 33^ate SITZUNG

14 - 10 - 1953

INDICE - INHALTSANGABE

Punto 15 dell'Ordine del giorno: « Disegno di legge n. 126: Ordinamento, stato giuridico e trattamento economico del personale degli uffici tavolari ».

Punkt 15 der Tagesordnung: « Gesetzentwurf Nr. 126: Bestimmungen über die Ordnung, die juristische Lage und wirtschaftliche Behandlung der Grundbuchführer ».

COMUNITA DE ATUEI

1990-01-01

PRESIDENTE (Avvocato Rosa): La seduta è aperta.

PRUNER (P.P.T.T. Segretario): (Appello).

PRESIDENTE: Prego dar lettura del processo verbale.

PRUNER (P.P.T.T. Segretario) (Legge).

PRESIDENTE: Osservazioni al verbale? Il verbale è approvato. E' stata presentata una interrogazione urgentissima al Presidente del Consiglio Regionale ed all'Assessore agli Affari Generali (legge), firmata dal dott. Raffaelli. La risposta scritta è stata già data dall'Assessore agli Affari Generali (legge).

Un'altra interrogazione è rivolta al Presidente della Giunta Regionale per risolvere la questione della merce di esportazione frutticola (legge).

Punto 15° dell'Ordine del giorno: « Disegno di legge N. 126: « Ordinamento, stato giuridico e trattamento economico del personale degli uffici tavolari ». La parola all'Assessore per la lettura della relazione.

BENEDIKTER (S. V. P. - Assessore Affari Generali). (Legge).

PRESIDENTE: La parola al Presidente della Commissione legislativa.

MAGNAGO (S.V.P. - Vicepresidente Cons. Reg.) (legge la relazione della Commissione).

AMONN (S.V.P.) (legge la relazione della Commissione legislativa alle Finanze).

PRESIDENTE: La parola all'Assessore.

BENEDIKTER (S.V.P. - Assessore Affari Generali): Per il molto tempo trascorso dalla presentazione dell'originale progetto di legge che è stato poi sostituito, nel luglio, da un secondo, e per la discussione avuta in Commissione, ed anche per colmare alcune lacune della relazione, ritengo opportuno aggiungere qualche considerazione e qualche spiegazione al progetto.

Come i Signori avranno compreso dalla relazione, la previsione di un maggiore organico di 42 posti deriva dalle constatate maggiori esigenze di lavoro che si sono potute accertare in questi due anni di funzionamento dei libri tavolari svoltosi sotto il controllo della Regione. Inoltre la richiesta del maggiore titolo di studio, come ampiamente spiegato nella relazione, deriva dalle esigenze sentite generalmente, e soprattutto dal fatto che gli attuali pretori non sono più in grado di seguire

e controllare il libro fondiario come era nel caso dell'ordinamento precedente. Partendo da queste due premesse, cioè di maggiori esigenze di personale e di un più elevato titolo di studio per il personale stesso, si è sentita la necessità di addivenire ad una nuova assunzione di personale con quel titolo di studio minimo, e si è pensato di utilizzare in un primo momento la graduatoria approvata due anni fa con decreto del Presidente della Giunta Regionale, in quanto tale graduatoria consta di un numero di 54 elementi che hanno superato l'esame e solo 24 o 26 sono in servizio, sono immessi cioè nell'attuale organico. Quindi tale graduatoria avrebbe potuto essere utilizzata per immettere nel nuovo organico altri elementi che avevano superato l'esame. Tuttavia una considerazione di diritto generale, cioè il principio della parità di diritti dei cittadini, ha indotto a cambiare, nel senso di indire comunque un nuovo esame, in quanto, creandosi dei nuovi posti in organico, tutti i cittadini hanno il diritto di concorrere per l'occupazione di questi nuovi posti, a prescindere dal fatto se in tempo precedente ci sia stato un esame per altri posti e per i quali alcuni non siano rimasti soddisfatti, nel senso che anche nei concorsi banditi dallo Stato chi non ha potuto vincere il concorso non ottiene il diritto di essere annoverato ipso facto in un nuovo concorso quando nuovi posti in organico vengano messi in bando.

Quindi la necessità, da un punto di vista dell'ordinamento giuridico generale, di ricorrere ad un nuovo esame, e si intende per questo esame la prescrizione del titolo di studio superiore; così che per questa premessa di principio generale di diritto è derivato che dei vecchi vincitori del concorso di due anni fa possono praticamente concorrere al nuovo esame solo coloro che hanno il titolo di studio della scuola media superiore.

E' sorto il problema dei laureati, in quanto ve ne sono alcuni fra i concorrenti che stanno facendo attualmente le pratiche per l'esame; c'era chi voleva che questi laureati fossero destinati a posti di capi ufficio nelle sedi maggiori, come Trento, Merano, Bolzano, Rovereto, ecc.

Ora va qui ripetuto che la funzione di questi conservatori è identica alla funzione degli attuali cosiddetti aiutoconservatori; è identica la funzione dei conservatori sia di Trento che di Rovereto o di Tione, ecc.; è identico l'esame di concorso. Quindi per un esame di concorso, per il quale si richiede che il titolo di studio minimo sia la maturità, chiunque lo superi ha diritto alla stes-

sa qualifica, in quanto adempie alle stesse funzioni, e quindi non poteva a priori introdursi una diversa qualifica, anche se alcuni elementi hanno un titolo di studio superiore al minimo richiesto, ed anche qui per ragioni di parità di diritti e di trattamento giuridico.

Inoltre va rilevato che anche i laureati che superano il nuovo esame di conservatori del libro fondiario, si trovano alla stessa stregua dei principianti in un'attività pratica qual'è quella di conservatore del libro, e quindi nessuno di questi per il suo licenziamento dall'esame può vantare maggiori cognizioni pratiche dell'attività tavolare. C'era però l'esigenza ovvia che, come in qualunque ufficio, ma soprattutto in un ufficio dove saranno immessi due o tre elementi conservatori, vi sia un elemento responsabile dell'andamento generale dell'ufficio, e quindi un titolare, e si è previsto finora che detta responsabilità sia attribuita ad un titolato, il quale però, almeno fino a questo momento, non ha nessuna posizione giuridica superiore rispetto agli altri, in quanto si trova nella stessa condizione di partenza degli altri, nè sarebbe ragionevole introdurre fin da adesso il posto di conservatore capo in analogia al posto di cancelliere capo, in quanto gli elementi che adesso si presentano, ed anche quelli che hanno fatto prova di due anni e che hanno un titolo di scuola media inferiore, non potrebbero in questo momento essere utilizzati per coprire tali posti; mentre, creando il posto in organico, dovremmo coprirlo con elementi o con criteri di preferenza, ciò che sarebbe contro la parità di diritti.

Si è provveduto alla equiparazione dei gradi tenendo presente soprattutto la carriera dei cancellieri giudiziari, senza arrivare però al grado ricoperto dal cancelliere capo, perchè sarebbe prematuro sin da adesso stabilire una tale posizione giuridica.

Un equiparamento generale alla posizione giuridica si ha in quanto è creato solo uno stato giuridico di questi conservatori del libro fondiario, dato che tutti hanno superato effettivamente lo stesso esame, ottengono il titolo di conservatore del libro fondiario e vengono ammessi in partenza con questo titolo ed allo stesso grado nella carriera.

E' vero che per coloro che sono già nell'organico attuale, cioè nell'organico creato due anni fa, l'equiparazione al grado 11°, comprendente anche l'indennità regionale di primo impianto, comporterebbe una diminuzione di circa 3000 lire sulla loro retribuzione, ma si è ovviato a ciò con una disposizione transitoria, nel senso di assegnare loro ad personam questa differenza fino all'assorbimento nei successivi avanzamenti. Comunque la creazione di una stessa carriera giuridica che parte dall'11° grado comporta per il futuro a questi conservatori del libro fondiario un sensibile miglioramento della loro posizione attuale. Per altri punti credo più opportuno intervenire in sede di discussione articolata.

FLAIM (P.S.D.I.): Mi riservo di intervenire nella discussione dei singoli articoli, ma prima di tutto vorrei fare un'osservazione di carattere generale, anche se si riferisce esplicitamente all'art. 8 della presente legge. All'art. 8 è detto che i conservatori già abilitati, purchè abbiano il titolo di scuola media superiore, possono essere ammessi al nuovo concorso senza bisogno di esame. Le motivazioni e le giustificazioni, soprattutto dell'inciso «che abbiamo il titolo di scuola media superiore», non mi sembrano valide, gli argomenti dell'Assessore non li capisco, tanto più che ci troviamo di fronte a delle persone munite di regolare diploma di abilitazione a conservatore. Se con la legge precedente era sufficiente il titolo di scuola media inferiore, questa nuova legge non può avere effetto retroattivo e disconoscere una posizione già riconosciuta e già confermata. D'altra parte è contro il principio basilare dell'ordinamento giuridico la retroattività della legge, e sappiamo come nella disposizione generale della premessa al Codice Civile, all'art. 11 è detto che la legge dispone solo per l'avvenire e non ha effetto retroattivo. Di questa gente — non so quanti ve ne siano, mi si dice che dovrebbero essere 15 — di questa gente che cosa facciamo? Abbiamo dato loro un diploma di conservatori, sono stati riconosciuti tali, hanno superato un regolare esame di concorso, sono sotto tutti gli aspetti dei conservatori, e con una disposizione successiva noi vogliamo annullare quello che abbiamo fatto due anni fa? Mi pare che qui si tratta di andare contro una posizione giuridica ormai riconosciuta e sancita dalla legge. Ho già presentato un emendamento, nel senso di togliere quell'inciso, perchè diversamente vorrei che l'Assessore mi spiegasse dove possiamo mandare quelle persone, perchè è una situazione del tutto racchiusa in questo: o costoro che hanno il titolo di studio di scuola media inferiore e sono muniti del diploma di conservatore, sono conservatori, ed allora dobbiamo accettarli, o non lo sono, e su questo terreno l'Assessore non potrei seguirlo, perchè io li vedo abilitati alla funzione di conservatore. Comunque nella discussione degli articoli si avrà tempo di approfondire meglio questa osservazione.

Un'altra osservazione vorrei fare, in merito alla modifica apportata dalla Commissione legislativa all'art. 10, cioè di stralciare alla lettera c) le parole «istituzionale e procedurale civile». Convengo che non dobbiamo fare dei conservatori tanti professori di diritto, ma ritengo — e qui i Consiglieri mi devono dare atto — che qualche nozione di procedura civile il conservatore deve averla, per esempio circa i precetti ed i termini dell'opposizione ai decreti, ecc. Non è che deva superare un esame di università e prepararsi sulla procedura civile, ma nozioni di indole generale, non solo sulla procedura civile, ma anche sulla legislazione tributaria, tasse di bollo, di successione, ecc. deve averle. Solo queste due osservazioni volevo fare in sede di discussione

generale riservandomi di intervenire nella discussione dei singoli articoli.

FIORESCHY (S.V.P.): In linea generale non avrei nulla da dire o da obiettare. Credo che sia anche inutile spendere parole sulla utilità dell'istituzione del libro fondiario, la cui esistenza molti ci invidiano; ritengo encomiabile, dacchè è passato alla competenza della Regione, l'aggiornamento sempre maggiore di questo istituto, e tutti i professionisti saranno d'accordo di dare maggiore peso al buon funzionamento di questi uffici. Ma mi sia consentito di fare un'obiezione ad un determinato punto di questa legge, e cioè di richiamare l'attenzione dell'Assessore sull'art 6, dove è detto: «Nessun diritto di cancelleria è dovuto agli Uffici del Libro Fondiario per le operazioni tavolari, consultazioni dei registri e delle mappe, e rilascio di estratti».

E' vero che anche in passato per la semplice consultazione del registro e delle mappe non veniva chiesto nessun diritto, ma ritengo che si vada un po' oltre quando si esiga questo per le operazioni tavolari, per il rilascio di estratti, perchè questo è un servizio reso dall'ufficio al singolo richiedente.

DEFANT (P.P.T.T.): Diritti casuali!.....

FIORESCHY (S.V.P.): Ritengo naturale che ciò venga remunerato, anche se solo simbolicamente, perchè i compensi richiesti sono tanto bassi che vanno, mi pare, da un minimo di 40 lire per pagina ad un massimo di 200 lire. Tutti sanno che per qualsiasi operazione che si fa negli uffici giudiziari bisogna pagare i diritti, e perciò anche per l'attività di questo ufficio ritengo opportuno mantenere il pagamento dei diritti. Mi si potrebbe obiettare che, per esempio, quando i diritti comportano la somma di 160 lire il professionista paga 200 lire e rinuncia al resto di 40 lire, ma credo che questo non significhi voler influenzare il conservatore del libro fondiario nel senso riprovevole di procurarsi un interesse personale. Credo che si arrivi all'effetto contrario abolendo il pagamento dei diritti, perchè tutti sanno che i conservatori non possono lamentarsi del poco lavoro, anzi quando si richiede un decreto tavolare o altra cosa, bisogna attendere un certo tempo, non già per negligenza dei conservatori, ma per la mole di lavoro a cui sono sottoposti. Ora, con la norma dell'art. 6 si va ad aumentare oltremodo il lavoro dei conservatori e si va a creare un mercato del libro fondiario.

FLAIM (P.S.D.I.): D'accordo!

FIORESCHY (S.V.P.): Perchè se finora delle semplici consultazioni dei registri tavolari me le sono fatte personalmente, se per il futuro so che devono essere fatte dai conservatori, incarico di ciò il conservatore stesso. Perciò ritengo che questa norma non sia troppo adatta alle esigenze.

Per concludere sono d'accordo che per la consultazione dei registri e delle mappe non vengano richieste delle tariffe, e siano invece stabilite per le semplici operazioni tavolari o per rilasciare delle mappe, sia pur nella misura attualmente vigente.

PRESIDENTE: Prima di dare la parola al prossimo oratore vorrei raccomandare di non fare ora la discussione dei singoli articoli ma di limitarsi alla discussione generale.

FLAIM (P.S.D.I.): Allora rinuncio a parlare!

MITOLO (M.S.I.): Avrei un'osservazione di carattere generale che investe il criterio di tecnica legislativa, seguito nella presentazione di questo disegno di legge. Avrei preferito che questo disegno di legge sostituisse il precedente, anche per ragioni di carattere organico; l'abrogazione di alcuni articoli e la conseguente sostituzione degli stessi comporta, vorrei dire, uno squilibrio nella consultazione e nell'esame. Se la precedente legge, quella N. 18 del 1950, fosse stata sostituita con un disegno di legge organico che contenesse sia la parte non abrogata che la parte nuova, penso che avremmo fatto un lavoro migliore ed anche più pratico.

Altra osservazione o rilievo che vorrei permettermi di fare è quello che riguarda l'organico vero e proprio del personale del libro tavolare. Non so per quale motivo nell'organico sia stato compreso solo l'Ispettore conservatore, cioè a dire il personale direttivo specializzato, e non sia stato invece incluso il personale d'ordine, che pure è addetto, sia presso l'Ispettorato che presso le conservatorie e che svolge mansioni attinenti al servizio del libro fondiario. E, sempre a proposito del criterio seguito nel disegno di legge in merito all'organico, vorrei sapere se il personale della Regione che è passato, sia perchè ha superato l'esame di abilitazione, sia perchè è stato chiamato, nell'organico del libro fondiario conserva i diritti acquisiti di anzianità o se si considera la sua assunzione ed il suo passaggio come inizio ex novo del rapporto d'impiego. Queste sono osservazioni di carattere generale che mi sono permesso di fare, riservandomi di entrare anch'io nel merito dei singoli articoli. Dichiaro che condivido sia l'intervento di Flaim per quanto riguarda l'art. 8, sia quello di Fioreschy per quanto riguarda la questione dei diritti che l'art. 6 vuol abolire. Come si è voluto applicare e seguire il principio che i conservatori del libro fondiario — sul cui merito e competenza, e sul cui lavoro non mi dilungo per non ripetere quanto altri hanno detto meglio di me — devono essere equiparati anche nella carriera ai cancellieri, penso che questo criterio si debba seguire fino in fondo e non abbandonarlo in certe occasioni per quello che riguarda la questione dei diritti.

ERCKERT (S.V.P. - Presidente Giunta Provinciale di Bolzano): Quando abbiamo esaminato questo dise-

gno di legge in sede di Commissione, ho fatto presente ciò che diceva l'avv. Mitolo in merito a queste sostituzioni ed abrogazioni di articoli, e mi fu risposto che ciò avviene nella legislazione dello Stato; effettivamente molte volte viene emanata una legge e poi ne seguono altre 10 di modifica, senza che si sappia bene quale modifica è stata apportata. Bisogna sempre studiare almeno dieci leggi per conoscere quella che vale in quel momento! Avevo l'intenzione di presentare un emendamento alla fine della legge, nel senso che la Giunta venga incaricata di emettere un testo unico in base alla legge vecchia che abbiamo modificato, inserendovi le disposizioni che abbiamo approvato ora o che stiamo approvando. Ritengo opportuno un articolo in questo senso in modo che, dopo approvata la legge, sia redatto un testo unico della materia.

PRESIDENTE: Nessun altro prende la parola? La parola all'Assessore.

BENEDIKTER (S.V.P. - Assessore Affari Generali): Il cons. Flaim ha colpito nel centro la questione cardinale di questa legge, cioè l'elevazione del titolo di studio e l'esistenza di un certo numero di elementi che due anni fa hanno superato l'esame di abilitazione alle funzioni di conservatore, il quale esame, pur superato, non comportava il diritto di essere immessi nell'organico della Regione; comportava eventualmente il diritto di essere immessi nell'organico approvato due anni fa in caso di vacanza di posti entro il biennio. Scaduto questo biennio, cioè il 15 agosto 1953, perdevano ogni diritto di entrare anche in quel vecchio organico. Adesso viene a crearsi un nuovo organico, nel quale gli abilitati in base al precedente esame non possono vantare alcun diritto per poter *ipso jure* essere immessi, anzi, come ho spiegato prima, tale trasfusione automatica dei graduati nell'esame di due anni fa, avrebbe comportato una disparità di trattamento e quindi una deviazione dal principio della parità dei diritti, verso tutti coloro che in base al principio della Costituzione devono poter concorrere ai nuovi posti messi in bando dalla pubblica amministrazione. Il principio generale sarebbe questo: quando un nuovo posto — e non valgono i posti già previsti — in organico viene creato dall'amministrazione pubblica, tutti i cittadini hanno uguale diritto di poter sostenere gli esami e di partecipare al concorso. E' vero che rispetto a due anni fa viene stabilito un titolo di studio superiore, di modo che coloro che due anni fa sono stati abilitati alle funzioni di conservatore del libro fondiario e non hanno il titolo di studio di scuola media superiore non potranno concorrere all'esame, ma non vedo in ciò una lesione dei diritti; viene creata una nuova situazione giuridica nel senso che il titolo di studio viene aumentato nell'interesse pubblico.

FLAIM (P.S.D.I.): Ma il titolo ce l'hanno già!

BENEDIKTER (S.V.P. Assessore Affari Generali): Non hanno il titolo di conservatore!

FLAIM (P.S.D.I.): Sì, lo hanno!

BENEDIKTER (S.V.P. Assessore Affari Generali): Sono abilitati!

FLAIM (P.S.D.I.): E' la stessa cosa!

PRESIDENTE: No!

BENEDIKTER (S.V.P. Assessore Affari Generali): «Per essere nominato conservatore — dice l'art. 7 della legge n. 18 dell'8 novembre 1950 — o aiuto conservatore del Libro Fondiario, è necessario: a) avere conseguito il diploma di abilitazione alle funzioni di conservatore del Libro Fondiario nella Regione Trentino-Alto Adige; b) aver compiuto i 20 anni e non aver oltrepassato i 36 anni di età». Due erano le operazioni fatte: cioè l'esamè che è stato superato da 64 elementi....

FLAIM (P.S.D.I.) 54!

BENEDIKTER (S.V.P. Assessore Affari Generali): 54 elementi, e successivamente l'operazione del tutto distinta, giuridicamente ed anche di fatto, del concorso, il quale è stato superato da tanti quanto erano i posti messi a disposizione nell'organico. Quindi chi aveva superato l'esame non aveva ancora il titolo per essere immesso nell'organico della Regione, e non vedo come si possa parlare di effetto retroattivo. Era necessario trasfondere nel nuovo organico coloro che erano già nell'organico creato due anni fa; questi avevano il diritto acquisito di essere conservati nell'organico come conservatori del libro fondiario, in quanto avevano acquisito questo titolo pur non avendo il titolo di studio di scuola media superiore, poichè due anni fa per partecipare al concorso di conservatore bastava avere superato l'esame con il titolo di scuola media inferiore.

Quindi, per rispondere a Mitolo, i conservatori del libro fondiario nella Regione, per ragioni che sono state spiegate due anni fa e per ragioni intuitive di una loro sistemazione giuridica più accelerata, ed anche per la loro posizione molto ravvicinata a quella del servizio giudiziario, erano stati in un certo senso già sistemati e messi in organico, sia pure con norme non complete, ed adesso viene data loro una sistemazione ancor più completa che potrebbe dirsi anche, fino ad un certo punto, definitiva. Questo solo però per quanto concerne il personale veramente specializzato, addetto a quel servizio e specificatamente preparato, non per il personale d'ordine, il quale non viene sottoposto ad esame per essere assunto all'ufficio tavolare piuttosto che ad un altro ufficio della Regione, ma viene assunto alla stessa stregua di tutti gli altri elementi d'ordine della Regione, e quindi sottoposto a quella legge che la Re-

gione presenterà per l'ordinamento del proprio personale in generale, o generico. Si è ravvisata perciò la necessità intrinseca di sistemare una determinata categoria di persone limitatamente al personale veramente specializzato per questo servizio.

In merito alla questione della tecnica legislativa, dirò che anche nello Stato è in uso la procedura di abrogare con un articolo determinati articoli di altre leggi, e di creare poi e sostituire con nuovi articoli articoli di precedenti leggi; ma credo che sia molto utile sin d'ora provvedere alla stesura di un testo unico. Vorrei solo ricordare come questa legge sul libro fondiario e sulla sistemazione del rispettivo personale non sia l'ultima, in quanto in avvenire, quando questi elementi che oggi si trovano allo stesso punto di partenza avranno fatto la loro prova, vi sarà l'opportunità di considerare la creazione di capi ufficio effettivi, veri e propri conservatori capi, ed eventualmente, secondo le esigenze che si presenteranno, di creare degli ispettori e vice ispettori regionali; allora si completerà anche questa sistemazione giuridica del personale dei conservatori e si potrà arrivare alla fusione di un testo effettivamente coordinato e definitivo. E' chiaro che al giorno d'oggi non possiamo ancora considerare chiusa la questione, non tanto della sistemazione giuridica, perchè vengono ormai sistemati, ma dello sviluppo gerarchico degli uffici del libro fondiario. Non potremmo creare oggi il posto di conservatore capo, perchè tutti si trovano sullo stesso piano di partenza.

Per quanto concerne l'abolizione dei diritti di cancelleria, è una verità che la richiesta di questi diritti è lamentata dalla popolazione, non dico dai professionisti, come una molestia; dicono che lo Stato italiano riscuote le tasse per poter provvedere a tutti i propri servizi, e che lo Stato non dovrebbe riscuotere per ogni singola prestazione una tassa ad hoc. Poi ci sono state delle ragioni pratiche che hanno influito su questa impostazione. Cioè due sarebbero state le vie da seguire: aumentare questi diritti di segreteria perchè al giorno d'oggi abbiamo importi ridicoli non più aggiornati all'attuale valore della moneta.

Inoltre, come loro professionisti sapranno, le registrazioni dei diversi atti, delle singole operazioni di conservazione, comportano un notevole lavoro per gli stessi conservatori e si viene a creare l'inconveniente che i conservatori percepiscono di più di quanto non sia previsto come diritto speciale, e vengono così posti in situazioni per lo meno non confacenti ad un pubblico ufficiale e ad un impiegato con funzioni abbastanza elevate come quello del conservatore del libro fondiario. Credo soprattutto che si dovrebbe distinguere fra quelle che sono le operazioni obbligatorie e quelle facoltative, nel senso che deriverebbe maggior prestigio alla Regione se per le operazioni obbligatorie che già

di per sè costano quello che costano di carta bollata, per i documenti allegati, ecc. la Regione stessa rinunciasse alla riscossione di tasse speciali.

MITOLO (M.S.I.): Ho sentito le spiegazioni dell'Assessore ad una osservazione che avevo mosso a proposito di questa legge. Vorrei chiedere: il fatto di avere abbandonato il titolo della precedente legge N. 18 del 1950 sostituendolo con il titolo attuale, significa che la Giunta ha abbandonato il criterio previsto dall'art. 1 della legge del 1950? cioè che questa legge e quest'ordinamento erano transitori, almeno fino all'entrata in vigore dell'ordinamento generale del personale della Regione? Oppure significa che la Giunta ha intenzione di creare un organico particolare per il personale degli uffici tavolari, distinto da quello che verrà creato per il resto del personale? Vorrei che mi si chiarisse questa differenza e si rispondesse a questa domanda.

BENEDIKTER (S.V.P. Assessore Affari Generali): Si tratta di una categoria di impiegati e funzionari specializzati per un servizio del tutto particolare; è chiaro che con la presente legge la Regione vuole ordinare definitivamente lo stato giuridico dei conservatori del libro fondiario, salvo il completamento con lo sviluppo gerarchico negli uffici, come ho accennato. La futura legge generale sull'ordinamento del personale della Regione, per la quale sorgono problemi non solo per i conservatori del libro fondiario ma anche per altre categorie di elementi specializzati in determinati rami della pubblica amministrazione regionale, riconoscerà questa categoria specializzata e potrà tutt'al più coordinarla nell'ordinamento generale del personale della Regione. Comunque sarebbe acquisito con ciò il principio che i conservatori del libro fondiario, data la loro funzione del tutto speciale rispetto alla categoria degli impiegati generici della pubblica amministrazione regionale, conserveranno, in base a questa legge, il proprio ordinamento particolare.

DALVIT (D. C.): A seguito della domanda fatta da Mitolo, e dato che questa legge prevede l'« Ordinamento, stato giuridico e trattamento economico del personale degli uffici tavolari », mi viene fatto di domandare il motivo per cui non si è prevista una struttura più organica per tutto il complesso degli uffici, e si è tenuto evidente solo l'aspetto della persona del conservatore, mentre non si parla del rimanente personale d'ordine, che potrebbe essere di gruppo « c » nell'ordinamento degli uffici, perchè qui si parla dello « stato giuridico e del trattamento economico del personale degli uffici ». Evidentemente si fa una distinzione fra il personale con il titolo di conservatore e quello regionale che presta servizio presso gli uffici, il quale però non ha un trattamento particolare e non è considerato in questi ruoli del libro fondiario. Allora è bene che l'Assessore precisi anche questo aspetto, perchè certe preoccupazioni del per-

sonale attualmente in servizio mi pare che siano giustificate. Certo che, da un punto di vista di presentazione generale, personalmente avrei visto più organica la struttura per gli uffici, in modo da avere l'organico completo per quanto riguarda l'ufficio tavolare. Sarei contento, dato che si è preferito adottare questa forma, che da un certo punto di vista lascia le cose molto più imprecise, conoscere anche l'altro aspetto, cioè quello della sistemazione nei ruoli di questa gente, la quale viene ad essere assegnata in uno qualsiasi dei 42 posti, senza alcuna garanzia di essere fissata in una sede piuttosto che in un'altra. Anche questo aspetto mi sembra doveroso considerare, non sentendosi quelle persone sufficientemente tutelate per quanto riguarda la possibilità di trapiantare la propria famiglia in un posto piuttosto che in un altro, dato che la relazione esplicitamente parla di mobilità di questo personale. Agli effetti del funzionamento è un criterio che posso anche sottoscrivere, ma non può non lasciare perplessi di fronte ad una situazione che in un certo senso mi sembra vaga.

BENEDIKTER (S.V.P. Assessore Affari Generali): Effettivamente il titolo va al di là del contenuto della legge, e quindi dovrebbe essere modificato; del resto non costituisce nessuna norma, in quanto l'ordinamento dello stato giuridico e del trattamento economico riguarda nella legge unicamente i conservatori, come ho spiegato prima; e vi è una ragione particolare per sistemarli in modo completo e definitivo, ma solo i conservatori non il personale d'ordine, perchè tutto il personale d'ordine della Regione si trova in uno stato di provvisorietà finchè non verrà emanata la prima legge regionale sull'ordinamento del personale. Sarebbe mancata una ragione specifica per creare per questo personale d'ordine, che è altrettanto generico di quello addetto ai singoli Assessorati, una posizione preventiva speciale. Quindi il titolo va corretto nel senso di limitarlo ai conservatori.

Per quanto concerne la questione della stabilità della sede, qui vale la stessa considerazione generale fatta prima, cioè che allo stato attuale non possiamo introdurre e costituire un diritto alla sede, perchè le esigenze di servizio impongono in via assoluta il periodo di prova; i nuovi entrano in prova, superata la quale, secondo la legge già esistente, dopo due anni saranno confermati o meno; tale periodo di prova perdura per i nuovi che saranno i più, mentre per i vecchi il periodo di prova ha fatto risaltare la convenienza che siano in alcuni casi cambiati di sede; dunque, mentre perdura questo stato di principianti per tutti quanti i conservatori del libro fondiario, non si può adesso introdurre il diritto alla sede, che sarà a sua volta uno di quegli sviluppi gerarchici del singolo ufficio, e il diritto all'ufficio a sua volta sarà una questione che dovrà essere regolata in un futuro più o meno prossimo, in quanto la

situazione pratica che abbiamo davanti oggigiorno non ci permetterebbe di introdurre questo diritto all'ufficio nè per i vecchi che hanno appena superato il periodo di prova, e tanto meno per i nuovi che ancora fanno l'esame e poi iniziano il periodo di prova, e ciò per la stessa necessità di poter poi successivamente provvedere a sistemare il personale secondo le effettive esigenze del servizio. Sappiamo che qualche volta in certe località si può creare una situazione di incompatibilità, perchè il personale si trova in stato di eccessiva connessione con l'ambiente, e per questa stessa ragione si è ritenuto di non poter introdurre il diritto all'ufficio ed alla stabilità.

MITOLO (M.S.I.): Allora proporrei di modificare il titolo della legge, che deve indicare sia il carattere che l'oggetto della legge stessa. Da quello che ha detto l'Assessore il carattere di questa legge è provvisorio, non transitorio, come avevamo detto nella precedente legge con un termine improprio. L'oggetto riguarda lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale non degli uffici tavolari, ma dei conservatori del libro fondiario. Quindi proporrei che all'attuale titolo venisse sostituito il seguente: « norme provvisorie sull'ordinamento, lo stato giuridico ed il trattamento economico dei conservatori del libro fondiario ».

FLAIM (P.S.D.I.): Ed anche gli ispettori!

MITOLO (M.S.I.): L'ispettore è il capo dei conservatori, l'ispettorato non è che un ufficio del libro tavolare. E' importante affermare il concetto della provvisorietà, dato che si prevede che a questa legge si faranno delle modifiche, e gli uffici dovranno essere ordinati diversamente; è prevista l'istituzione anche di un vice ispettore, e lo stesso organico degli uffici tavolari potrà subire delle modifiche di personale ed altro. Quindi a me pare opportuno inserire il concetto della provvisorietà della legge.

BENEDIKTER (S.V.P. Assessore Affari Generali): Le norme contenute in questa legge non sarebbero provvisorie; l'ordinamento, lo stato giuridico ed il trattamento economico dei conservatori sarebbero regolati in questa legge in modo incompleto, perchè in seguito si aggiungerebbero delle norme sullo sviluppo gerarchico negli uffici e sull'eventuale stabilità dei conservatori. Ma anche perchè abbiamo già avuto le norme transitorie, le norme attuali sarebbero, per la parte da esse regolata, definitive, quindi tutt'al più c'è un ordinamento incompleto, ma non provvisorio. Propongo allora: « Norme sull'ordinamento dello stato giuridico e del trattamento economico dei conservatori degli uffici tavolari ».

PRESIDENTE: Allora, « Norme sull'ordinamento dello stato giuridico e trattamento economico dei conservatori degli uffici tavolari ». Mi pare che se tutti so-

no d'accordo non occorre neanche fare la votazione. Se nessuno prende la parola, metto in votazione il passaggio dalla discussione generale a quella per articoli. Chi è d'accordo? Unanimità.

Art. 1. Nessuno prende la parola? Pongo in votazione l'art. 1: Unanimità.

Art. 2. E' posto in votazione l'art. 2: contrari nessuno, unanimità.

Art. 3.

ERCKERT (S.V.P. Presidente Giunta Provinciale di Bolzano): In questa legge l'art. 3 comprende ben 9 articoli da sostituire o da modificare. Propongo che venga votato ogni articolo di nuova istituzione.

ODORIZZI (D.C. - Presidente Giunta Regionale): Naturale!

ERCKERT (S.V.P. Presidente Giunta Provinciale di Bolzano): Se vogliamo votare e discutere tutto questo articolo 3 dalla pagina 1 alla pagina 9 ci vorrà del tempo!

BRUGGER (S.V.P.): Ma passa più presto.

ODORIZZI (D.C. - Presidente Giunta Regionale): Va bene, allora vota gli articoli!

PRESIDENTE: Considero come comma dell'articolo ogni articolo nuovo. Nessuno prende la parola sul comma 2 dell'art. 3?

RAFFAELLI (P.S.I.): Dovete scusare perchè so che l'Assessore ne ha parlato, però, avendolo fatto nel corso della discussione generale, forse non ha precisato a sufficienza, o forse non ho sufficientemente compreso. Il secondo comma dice: «Ad ogni ufficio tavolare è assegnato un conservatore al quale è affidata la titolarità e la responsabilità dell'Ufficio medesimo»; vorrei sentire fin d'ora in base a quali titoli, diritti, criteri, verrà assegnata questa titolarità; mi pare che abbia accennato ai laureati, ma in forma piuttosto generica. Sarei grato di una maggiore spiegazione.

BENEDIKTER (S.V.P. Assessore Affari Generali): Ritengo che l'unico criterio obiettivo sia quello che emerge dalla graduatoria dell'esame.

RAFFAELLI (P.S.I.): Perchè non dirlo?

BENEDIKTER (S.V.P. Assessore Affari Generali): Perchè allo stato attuale non abbiamo nessun altro criterio che possa obiettivamente essere preso per base.

RAFFAELLI (P.S.I.): Allora propongo di inserire un emendamento in questo senso, e che dia questo diritto. Mi pare che sia utile, se non addirittura necessario.

ODORIZZI (D.C. - Presidente Giunta Regionale): E' difficile formularlo!

RAFFAELLI (P.S.I.): Proviamo!

BENEDIKTER (S.V.P. Assessore Affari Generali): Fissare come norma di legge che la titolarità sia data a coloro che sono primi in graduatoria, non lo ritengo opportuno; tuttavia, poichè è senz'altro da presumere che la pubblica amministrazione nel fissare la propria facoltà discrezionale userà dei criteri obiettivi, questo è l'unico criterio obiettivo che può essere adottato. Ma può darsi il caso dell'eccezione alla regola, cioè che vicino a qualcuno che ha fatto un ottimo esame, ci sia un altro che abbia maggiore pratica e che dimostri obiettivamente questa pratica negli affari tavolari. Quando è precisato che il titolo è niente altro che un incarico, il quale per ora viene remunerato semplicemente con un compenso ad hoc, che non costituisce un diritto come tale e che per il futuro, nella sistemazione gerarchica degli uffici, questa titolarità non potrà comunque costituire un diritto acquisito, come non è quello attuale, credo che non convenga e che non si possa per l'esigenza del buon funzionamento dell'ufficio addentrarsi di più e stabilire norme più precise di questa.

RAFFAELLI (P.S.I.): A me pare il contrario, se permette l'Assessore, perchè per quanto poco importante possa essere il titolo di capo ufficio, e per quanta poca differenza di trattamento economico sia connessa a questo, è necessario però che sia connessa al titolo una maggiore responsabilità personale, alla quale poi, per altro verso, è connesso anche il soddisfacimento di una più che legittima ambizione; per questo mi pare che sia indispensabile stabilire delle condizioni. Io vedrei un'altra difficoltà, più grave di quella esposta dall'Assessore, il quale accennava alla possibilità che qualcuno abbia titoli maggiori in campo teorico e sia poi superato da altri colleghi sul terreno pratico. Anche questo è vero, e qui lasciamo la cosa al giudizio dell'Assessore o dell'organo amministrativo in genere, il che può essere ben fatto, ma su questa strada potremo anche fare una delega per tutto il resto. Piuttosto un contemperamento dovrebbe essere posto, nel senso che l'interessato stesso possa accettare o no questa titolarità perchè se è disponibile il posto di titolare, supponiamo, a Cles, e nella graduatoria questo posto spetta al conservatore «x» il quale ha tutto l'interesse di rimanere come semplice conservatore in altro ufficio, potrebbe esser lui stesso a chiedere di non essere nominato titolare; in questo senso allora sì, nel senso previsto dall'Assessore invece mi pare che non si potrebbe accettare.

ODORIZZI (D.C. - Presidente Giunta Regionale): Vede, Raffaelli, riflettendoci, sono proprio dell'opinione che le cose restino così. In questa legge non si vuole istituire il grado di capo ufficio, e lo si è fatto appositamente, perchè si è detto: noi sceglieremo i conservatori fra persone che avranno fatto lo stesso identico esa-

me, quindi in partenza hanno tutti gli stessi identici diritti. C'è però una situazione di fatto, cioè che in parecchi uffici è necessaria la presenza di più di un conservatore; ed in una successiva regolamentazione legislativa, come l'Assessore ha già detto, questa legge dovrà essere ripresa, passato un ulteriore anno di esperienza, ed è sempre una buona regola quella di procedere per gradi attraverso l'esperienza, così si arriverà probabilmente alla costituzione dei capi ufficio come titolo professionale, a cui sarà connessa una certa diversa sistemazione economica, che in questa legge non si è voluto dare perchè in partenza sono tutti sullo stesso piano.

D'altronde l'esigenza pratica c'è, ed allora si è rimediato in questo modo: daremo ad uno la titolarità, e appunto per rendere più palese a priori che questa titolarità non costituisce un grado o un diritto, è meglio lasciare che l'amministrazione possa stabilire di caso in caso a chi dare la titolarità, facendo presente che questo titolo è cosa provvisoria. Perchè se domani prendo tizio e lo mando in un ufficio dove c'è lui solo, questa titolarità non può essere per lui un titolo sul quale fondare diritti al posto, e così via. Quindi mi pare, per queste ragioni, che sia opportuno lasciare le cose come stanno.

PRESIDENTE: Pongo ai voti l'art. 2.

BENEDETTI (D. C.): Scusi, Presidente, c'è un emendamento!

PRESIDENTE: All'art. 2 sostituire il punto due con il seguente: « Conservatori del libro fondiario »; al punto 2 è scritto « conservatori del libro fondiario, gruppo b) grado 8°, invece che 9°. Parte dal grado 8° invece che dal 9° ».

BENEDETTI: La legge in trattazione tiene necessariamente conto delle disposizioni precedentemente date in materia dal Consiglio Regionale.

Coll'art. 2 di questa legge noi abbiamo inserito un nuovo principio: a tutti i conservatori del Libro Fondiario viene esteso, salvo alcune eccezioni, il trattamento giuridico ed economico del personale statale.

L'emendamento proposto vorrebbe introdurre un'eccezione onde concedere agli attuali conservatori laureati ed all'Ispettore un maggiore sviluppo di carriera ed una maggior continuità della stessa.

Con ciò quindi i conservatori potranno accedere fino al massimo grado, quello di Ispettore.

Con questo riconoscimento morale arriveremo anche a colmare, sia pure in parte, la differenza del trattamento economico esistente fra gli stipendi conseguiti da questa legge e quelli superiori stabiliti dalle disposizioni precedenti.

BENEDIKTER (S.V.P. Assessore Affari Generali): Effettivamente lo sviluppo di carriera era già previsto,

solo che, partendo dall'11° si fermava al 9°, cioè dopo 12 anni questo sviluppo di carriera giuridico ed economico cessava; ora si propone un ulteriore sviluppo fino all'8° grado, il quale potrà aversi solo a partire dal 12° anno dalla data di questa legge. Comunque è accertato che i cancellieri giudiziari entrano con il grado 11° ed avanzano, anche nelle sedi di pretura, in 4 anni fino al grado 8°, salvo il cancelliere capo che raggiunge il settimo. Ma per ora questo dovrebbe rimanere fuori discussione, in quanto la questione del capo non viene trattata in questa legge. Credo che si possa ammettere senz'altro un ulteriore grado, che avvicina ancora di più la situazione dei conservatori a quella dei cancellieri. Per quanto concerne l'ispettore regionale del libro fondiario, la previsione di partenza dal settimo invece che dal sesto corrisponde all'ultimo grado in cui allo stato attuale possono arrivare i conservatori, nel senso che il conservatore dopo 12 anni potrebbe aspirare all'avanzamento come ispettore. Qui, come i Signori avranno capito, sarà necessario a suo tempo per lo meno un concorso interno per titoli ed esami per il posto di ispettore e anche per l'eventuale secondo posto di vice ispettore. Comunque anche qui, per ammettere un certo sviluppo di carriera giuridico-economico, non ho certo nulla in contrario di inserire il grado settimo, salvo poi prevedere nelle norme transitorie la conservazione personale all'attuale ispettore del suo trattamento economico. Per quanto concerne in generale il trattamento economico è bene precisare che l'equiparazione al grado 11°, come ho già detto, comporta uno stipendio ed una retribuzione globale di 52 mila lire. Quindi sarebbero circa tre mila lire in meno dell'attuale retribuzione, sempre compresa l'indennità regionale di primo impianto, per cui si prevede un assegno personale, mentre un ulteriore sviluppo porta questi conservatori, considerando il grado 8° e sempre attenendosi allo stato attuale delle disposizioni del trattamento economico, a 89 mila lire, raggiungendo con ciò, in base alla nuova legge, un sostanziale miglioramento proiettato nel futuro.

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo del punto 1) dell'art. 2, art. 3 della presente legge, a firma Benedetti, Gelpi, Banal, con le parole: « Ispettore regionale del Libro Fondiario - gruppo A, grado VII - VI ». Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: Unanimità.

Pongo ai voti l'altro emendamento, firmato Benedetti, Gelpi, Banal, che propone un termine di carriera per i conservatori del libro fondiario all'VIII° anziché al IX° ».

MITOLO (M.S.I.): Gruppo « a » o « b »?

PRESIDENTE: « b », era un errore, gruppo « b » art. 3. C'è un emendamento all'art. 7 della legge. Pongo

in votazione il comma dell'art. 7; chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: Unanimità.

Comma dell'art. 8.

MOLIGNONI (P.S.D.I.): C'è un emendamento!

PRESIDENTE: Cominciamo col dire che c'è un gruppo di emendamenti....

DALVIT (D.C.): Però questo emendamento all'art. 8, al vero art. 8, si riferisce al titolo ed al diploma di scuola media superiore, perciò la discussione credo si possa fare qui, altrimenti, dopo approvato questo, sarà più difficile far passare il secondo emendamento.

PRESIDENTE: In quell'emendamento si propone di sopprimere le parole « che abbiano il titolo di scuola media superiore ».

FLAIM (P.S.D.I.): Ma non è a questo articolo, è all'art. 8 della legge!

PRESIDENTE: Ma anche qui ricorre!

FLAIM (P.S.D.I.): Ma questo è per fissare il principio, mentre l'altro è una norma transitoria.

PRESIDENTE: Pongo ai voti il comma dell'art. 8: maggioranza, 1 astenuto. Comma dell'art. 9. E' posto ai voti questo articolo: unanimità.

Comma dell'art. 10. C'è un emendamento a firma Flaim-Paris-Molignoni, sostitutivo del punto c), con il seguente: « prova orale sulle materie oggetto delle prove scritte nonchè su nozioni di indole generale di procedura civile, di legislazione tributaria, con speciale riguardo alle leggi sul bollo, di registro, di successione e ipotecarie, e di legislazione relativa all'ordinamento catastale e all'ordinamento notarile »; e al punto d): « prova facoltativa scritta e orale in lingua tedesca per gli aspiranti ai posti di conservatore in provincia di Bolzano. La prova scritta consisterà nella traduzione dall'italiano al tedesco e dal tedesco all'italiano di pratiche tavolari, mentre la prova orale consisterà in una conversazione libera. Per conseguire..... ecc ». Il punto b) è portato al punto d).

FLAIM (P.S.D.I.): Penso che non vi sarebbe bisogno di illustrare questo emendamento, perchè già trattato in sede di discussione generale. Ritengo eccessiva la richiesta per quello che riguarda il punto «b». Penso sia sufficiente, a quelli che aspirano al posto in provincia di Bolzano, richiedere la prova scritta ed orale di lingua tedesca, ma non nell'ampiezza e vastità di cui alla formulazione dell'articolo. In provincia di Bolzano, quando il conservatore come prova scritta fa la traduzione di una pratica tavolare, pane quotidiano dei conservatori, ed una prova orale di conversazione libera — perchè vi parlo con una certa esperienza di libro

fondario — quando il conservatore, insomma, riesce a spiegarsi con l'interessato che si presenta, è sufficiente.

BENEDIKTER (S.V.P. Assessore Affari Generali): Per quanto concerne la lettera « c », faccio presente che la Commissione ha già stralciato le parole « Costituzione e di procedura civile ».

FLAIM (P.S.D.I.): E' un'altra cosa questa!

ODORIZZI (D.C. - Presidente Giunta Regionale): Accettiamo la formulazione!

BENEDIKTER (S.V.P. Assessore Affari Generali): D'accordo per quanto concerne la lettera « c », non d'accordo per quanto concerne la lettera « d ». Non so se Flaim ha vissuto molto nella provincia di Bolzano, comunque per trattare e per poter effettivamente corrispondere con il pubblico non basta la conoscenza di 50 termini di stretto carattere afferente all'iscrizione nel libro fondiario, non bastano 50 termini che si possono imparare a memoria, è necessario....

FLAIM (P.S.D.I.): Più sotto si parla di conversazione libera!

BENEDIKTER (S.V.P. Assessore Affari Generali): avere una conoscenza ampia della lingua, nel senso che possano conversare con chiunque si presenta. Questo è un diritto di qualsiasi cittadino che debba parlare di questioni giuridiche attinenti al libro fondiario. Quindi è opportuno avere una maggiore e più copiosa cognizione di terminologia giuridica, quale ricorre in un tema libero generale su questioni di diritto connesse con il sistema tavolare.

PRESIDENTE: Comunico che è pervenuto un invito da parte della Camera di Commercio di Trento ai Consiglieri per una visita alla « Mostra dell'Accordino ». Dovrei sapere la loro adesione in tempo, perchè nell'occasione vorrebbero offrire un aperitivo; potremmo farlo alla fine della seduta ?

RAFFAELLI (P.S.I.): Un aperitivo alle due? E' un'ironia!

DEFANT (P.P.T.T.): Che cosa significa questo « Accordino »? (ilarità)..

PRESIDENTE: Non saprei spiegarLe il perchè di questo diminutivo, forse perchè non è un grande accordo, a meno che non sia invece un diminutivo affettivo. Vorrei sapere che cosa devo rispondere; prima di tutto « grazie », suppongo....

CONSIGLIERI: Appena votata la legge.

PRESIDENTE: Va bene, allora appena votata la legge.

FIORESCHY (S.V.P.): Vorrei richiamare l'attenzione del Consiglio e del Presidente sul fatto che a que-

sto art. 10 è stato proposto da parte della Commissione un emendamento-soppressivo, nel senso che dalla lettera « c » venga stralciato « la procedura civile ». Devo dichiararmi subito contro questa soppressione, mentre potrei accettare senz'altro l'emendamento proposto dai consiglieri Flaim, Paris e Mognioni, perchè se basta una mozione generale su questo istituto, non vuol dire però che il conservatore debba essere completamente digiuno. Per quanto riguarda l'emendamento proposto dai medesimi consiglieri, riguardante il punto « c », non posso dichiararmi d'accordo, e mi associo a quanto esposto dall'Assessore; non basta avere solo delle nozioni generali della lingua, perchè nel libro fondiario specialmente le conversazioni vertono su questioni tecniche attinenti strettamente alla materia giuridica che viene svolta nel libro fondiario, e perciò per me non basta avere una nozione superficiale della lingua.

CAMINITI (P.S.D.I.): Vorrei dire che per quanto riguarda il punto « d » dell'emendamento concordo con l'Assessore Benedikter e con Fiorechy; data la materia particolarmente delicata è indispensabile una conoscenza delle due lingue quasi completa.

BRUGGER (S.V.P.): Delle due lingue!

CAMINITI (P.S.D.I.): Quella dell'italiano è garantita dall'articolo, dove si dice che il tema concernente la materia giuridica viene considerato anche come prova di lingua italiana; la seconda parte è garantita dalla successiva disposizione. Per quanto concerne la lingua tedesca sono d'accordo con Benedikter per la specifica e particolare delicatissima materia alla quale la legge si riferisce, e riconosco che in quella materia, nella quale sono in ballo ed in gioco interessi particolari della popolazione che vive in Alto Adige, ci vuole una conoscenza perfetta delle due lingue. Però mi permetterei di pregare di considerare anche la necessità che i conservatori abbiano cognizioni di diritto per quello che concerne la funzione specifica illustrata dall'emendamento Flaim, cognizioni più vaste di quelle che verrebbero ad avere se si accogliesse l'emendamento della Commissione o si lasciasse la dizione dell'articolo così com'è.

BENEDIKTER (S.V.P. Assessore Affari Generali): Ho dichiarato che è accolto, da parte della Giunta, l'emendamento di cui alla lettera « c ». Per quanto concerne la garanzia della lingua italiana posso ricordare che nell'esame di lingua italiana tenuto due anni fa, su 76 elementi sottoposti all'esame non hanno sostenuto l'esame 5 elementi di lingua italiana ed uno di lingua tedesca; quindi l'esame è stato abbastanza rigoroso.

FLAIM (P.S.D.I.): Stando le cose come sono, il mio emendamento deve intendersi modificato, nel senso di togliere la parte di cui alla lettera « d ».

PRESIDENTE: Pongo in votazione la modifica preletta al punto « c »: unanimità.

Pongo in votazione l'articolo 10: unanimità.

Art. 11.

MITOLO (M.S.I.): Il comma 4° di questo articolo non tiene conto che nella Regione Trentino-Alto Adige gli Ordini degli avvocati sono 3, a Bolzano, a Trento ed a Rovereto, e gli Ordini dei notai due. Quindi bisogna specificare quale dei tre Ordini degli avvocati deve designare i membri della Commissione, e quale dei due Ordini dei notai deve fare altrettanto.

PRESIDENTE (V. Pres. Magnago - S.V.P.): Altri che chiede la parola sull'art. 11?

BENEDIKTER (S.V.P. Assessore Affari Generali): Sono d'accordo con Mitolo di dire « *da uno* ».

MITOLO (M.S.I.): Volete lasciare?

BENEDIKTER (S.V.P. Assessore Affari Generali): Bisogna lasciare la discrezione di ripartire questa scelta su due Ordini, almeno nel senso che abbiano.....

MITOLO (M.S.I.): La Giunta richiede ad uno dei tre Ordini!

BENEDIKTER (S.V.P. Assessore Affari Generali): Non credo che possiamo fissare nella legge che sia assolutamente quello di Rovereto, o quello di Trento, o di Bolzano.

ODORIZZI (D. C. Presid. Giunta Regionale): Allora bisogna cambiare!

SCOTONI (P.C.I.): Credo che si potrebbe togliere quella parte che prevede che costoro siano designati dal Consiglio dell'ordine dei Notai ed avvocati, lasciando alla Giunta di chiedere a costoro di segnalare. Siccome qui non c'è un interesse di categoria diretto — si tratta di esami tecnici — nella prassi verrà seguito questo sistema. Piuttosto non so, al punto 1, a quale titolo c'entri il rappresentante della Giunta Regionale... Capirei se si dicesse un esperto o un competente designato o nominato dalla Giunta Regionale, ma la rappresentanza della Giunta come tale non mi sembra che ci stia. Si tratta di una Commissione esaminatrice, la quale non fa altro che riconoscere certe qualifiche a determinate persone.

MITOLO (M.S.I.): Allora presentiamo un emendamento soppressivo della seconda parte del comma « a ».

BENEDIKTER (S.V.P. Assessore Affari Generali): Per quanto concerne il rappresentante della Giunta Regionale è ripetuto dalla disposizione precedente.

SCOTONI (P.C.I.): Perchè c'è un trattato di a-

stronomia del 1300, lo si deve seguire anche oggi? (Iarità).

BENEDIKTER (S.V.P. Assessore Affari Generali): Questa è la stessa ragione che due anni fa ha indotto a prendere un rappresentante della Giunta Regionale, e non credo che sia cambiato quell'indirizzo, nel senso che ci deve essere un elemento rappresentativo della Giunta Regionale responsabile dell'andamento di questi esami.

ODORIZZI (D. C. Presid. Giunta Regionale): Sopprimere alla lettera 4) la parola « designati ».

BENEDIKTER (S.V.P. Assessore Affari Generali): Sopprimere al punto 4) il periodo a partire da « albo » a « designati ».

PRESIDENTE (V. Presidente MAGNAGO): Al punto 4) dell'art. 11 si finisce alla parola « albo »; prego di presentare un emendamento. Pongo in votazione l'emendamento, a firma Benedikter-Odorizzi-Turrini, che sopprime le parole « designato rispettivamente dal Consiglio dell'ordine o dal Consiglio notarile », al punto 4); l'emendamento è approvato.

Pongo ai voti l'art. 11: unanimità.

(Riassume la presidenza l'avv. Rosa).

PRESIDENTE: Art. 13. Pongo in votazione l'art. 13: unanimità.

Art. 14.

ODORIZZI (D. C. Presid. Giunta Regionale): Anche qui c'è un emendamento da votare.

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'emendamento Benedikter-Odorizzi-Turrini che sopprime le parole, al punto 4): « designato dal Consiglio dell'Ordine o dal Consiglio notarile »: unanimità.

Pongo in votazione l'art. 14: unanimità.

Art. 15.

FLAIM (P.S.D.I.): Si tratta di un emendamento espressivo dell'ultima parte dell'art. 15, dove dice: « La graduatoria di cui sopra conserva efficacia per tutti i posti di organico che si rendano vacanti entro un anno dalla sua approvazione ». Si dovrebbe poi stabilire un periodo di cinque anni, onde evitare il ripetersi di continui concorsi.

SCOTONI (P.C.I.): Sono contrario a questo emendamento, perchè sono dubbioso sulla utilità di lasciare l'ultimo comma, in quanto mi sembra che questo sistema contrasti un po' con quello che è il principio di concorso che tende a cercare, in quel determinato momento in cui l'amministrazione ha una certa esigenza, che vengano scelti degli elementi pro tempore più idonei; dopo due anni ve ne possono essere altri molto più bravi. Perchè quelli che hanno fatto il concorso l'anno prima de-

vono entrare così? Se vogliamo lasciare per un anno va bene, ma l'estensione a 5 anni mi sembrerebbe del tutto inopportuna.

ODORIZZI (D. C. Presid. Giunta Regionale): A parte che nello Stato è per sei mesi!

PARIS (P.S.D.I.): Poi prolungata all'esaurimento...

ODORIZZI (D. C. Presid. Giunta Regionale): No, la Corte dei Conti non registra i provvedimenti.

PRESIDENTE: Nessun emendamento è stato presentato; pongo ai voti l'art. 15. Approvato con 7 astenuti.

Art. 20.

BENEDETTI (D. C.): Volevo chiedere all'Assessore la ragione dell'inserimento della richiesta del parere al pretore dell'ufficio giudiziario presso il quale il conservatore è addetto; mi pare che il pretore non abbia alcuna competenza nella gerarchia disciplinare per quanto concerne il personale...

MITOLO (M.S.I.): Bravo! Ma lo deve controllare e dare il giudizio!

PRESIDENTE: E' lui che firma! — Nessun altro prende la parola?

BENEDIKTER (S.V.P. Assessore Affari Generali): E' vero che non c'è dipendenza gerarchica del conservatore rispetto al pretore, però il pretore formalmente è il responsabile della iscrizione tavolare, è lui che firma i decreti, e solo in base alla firma del pretore questi decreti sono operanti e devono essere trascritti. E' lui che può senz'altro emettere un giudizio sul rendimento tecnico del conservatore.

PRESIDENTE: C'è un emendamento al primo comma, terza riga; al posto di « un anno » mettere « sei mesi »; l'emendamento è a firma Raffaelli, Vinante, Scotoni.

RAFFAELLI (P.S.I.): Il periodo di prova per gli impiegati statali, anche di gradi simili, è di sei mesi; a me pare che dovrebbero essere sufficienti.

BENEDIKTER (S.V.P. Assessore Affari Generali): Avevamo due anni nella legge precedente, quindi già si scende, ad un anno dimezzando il periodo di prova.

ERCKERT: E' poco, perchè i principianti rendono poco i primi due o tre mesi ma poi migliorano.

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'emendamento. D'accordo? L'emendamento è respinto.

Pongo in votazione l'articolo: approvato.

Passiamo all'art. 4. Nessuno prende la parola? Pongo in votazione l'art. 4: approvato con una astensione.

Art. 5. E' posto in votazione l'art. 5: approvato.

Art. 6. C'è un emendamento soppressivo delle parole da « consultazioni » a « estratti », a firma Flaim, Paris, Molignoni.

Altro emendamento, a firma Banal, Gelpi, Benedetti, che propone di togliere le parole finali « e rilascio di estratti ».

BENEDETTI (D. C.): Ad onor del vero ho fatto un po' mio l'orientamento di vari settori relativamente a questa ultima parte. Fino ad oggi c'era un diritto fisso a seconda delle varie operazioni che venivano richieste ai conservatori. Togliere completamente e totalmente questo diritto poteva determinare un certo maggior onere di lavoro. Distinguiamo, proprio come aveva accennato in precedenza l'Assessore, fra servizi obbligatori e servizi non obbligatori, e vediamo di lasciare assolutamente intatto il principio della non corresponsione di alcun diritto fisso per gli estratti tavolari, consultazione di registri e mappe. Però penso che per quanto riguarda il rilascio di estratti vi sia effettivamente la possibilità di far corrispondere, da parte dell'interessato, un compenso. Questo perchè, oltre ad avere indubbiamente un maggior lavoro, qualora il rilascio venisse compiuto gratuitamente, dovremmo anche salvaguardare quel certo prestigio e quella certa dignità dei dipendenti; non voglio fare nessuna insinuazione, ma può darsi che ad un certo momento il dipendente si trovi in una posizione delicata nei riguardi di qualche regalia o riguardo a qualcuno particolarmente interessato.

FLAIM (P.S.D.I.): Il mio emendamento, tendente a sopprimere l'ultima parte dell'art. 6, è giustificato dal fatto che la gratuità delle operazioni tavolari si può capire dal momento che il cliente interessato paga già la tassa di trascrizione, e perciò è logico che la seconda volta non debba pagare, ma per la rimanente parte, per la consultazione dei registri e per il rilascio di estratti, mi associo a quanto ha detto nella discussione generale Fioreschy. C'è già la prassi in questo senso, e non vedrei per quale motivo si dovrebbe cambiare, tanto più, per esempio, che negli uffici del catasto per la consultazione dei registri si pagano 300 lire, rispetto alle 18 di cui si parla. D'accordo che si tolgano anche le 18 lire, perchè si dovrebbe adeguare questi diritti, ma per la consultazione dei registri e mappe, per il rilascio dei certificati lascierei il pagamento. Anche perchè diversamente si dovrebbe arrivare a duplicare gli impiegati ed il personale del libro fondiario.

Il dott. Fioreschy prima ha parlato di mercato; è una parola un po' grossa, ma notate bene che domani potrebbe proprio succedere questo, non dal punto di vista della fiducia che dobbiamo avere nei conservatori, ma perchè tutti si presenterebbero per consultazioni e per il rilascio di estratti.

Quindi si tratterebbe di mettere un po' d'ordine in quelle che sono le operazioni di consultazione e di

rilascio di estratti. Perciò rimango della opinione che per le operazioni tavolari nessun diritto sia chiesto, in quanto questo diritto verrebbe ad essere pagato due volte, perchè il contribuente versa già le tasse ipotecarie che comprendono anche i diritti per le operazioni tavolari, ma per il resto sì.

VINANTE (P.S.I.): Non sono d'accordo sull'applicazione di questi diritti, perchè non credo che la popolazione si serva del libro fondiario per capriccio; la consultazione del libro fondiario viene fatta per ragioni di necessità, e non vedo allora perchè si debba limitare questo diritto dei cittadini applicando una tassa. Purtroppo è stato fatto il paragone con il catasto, perchè che cosa succede oggi? Un contribuente iscritto erroneamente nei ruoli delle imposte e che vuole accertare l'errore attraverso l'ufficio del catasto, per tale accertamento deve pagare dei diritti! Quindi, per dimostrare l'errore commesso dall'ufficio delle imposte nell'iscrizione al libro fondiario il contribuente deve pagare un'altra tassa! Per questo sono decisamente contrario. Anzitutto riconosco nel libro fondiario un'ottima istituzione, e vedo quindi la necessità che i cittadini possano avvalersene sia per le consultazioni, sia per il rilascio di estratti, sia per l'esame delle scritturazioni, senza però pagare eccessivi diritti. Per queste ragioni mi dichiaro contrario ai due emendamenti.

PRESIDENTE: Vorrei potermi esprimere come consigliere anzichè come Presidente, perchè un'idea l'ho anch'io in questa materia. Penso che se la Regione vuole essere generosa abolendo i diritti di cancelleria, che portano però alla Regione alcuni milioni, essa può anche farlo, e non direi per la ragione prima affacciata e cioè che il cittadino già paga le tasse di ipoteca, perchè quella è un'altra faccenda, ma soprattutto per ridurre il più possibile le spese per le operazioni tavolari, in quanto il libro fondiario, pur essendo una gran bella istituzione, è un'istituzione costosa, non solo per la Regione ma anche per le parti. Invece mi trovo perfettamente concorde con Fioreschy e Flaim per quanto riguarda l'abolizione del pagamento per le consultazioni, specie per le consultazioni di mappe. Vi figurate voi il contadino che scende dai paesi di montagna, il quale ha necessità di fare consultazioni per sè o per qualche parente e non conosce affatto le mappe? e il tenitore è tenuto a seguirlo e spiegargli tutto perchè è suo diritto, e l'altro non paga niente? E' giusta l'osservazione che allora bisognerebbe triplicare il personale, e a questo penso che non vogliate arrivare. Quindi appoggio senz'altro l'emendamento che, abolendo i diritti di cancelleria, mantiene in vigore le tariffe, modificandole in cifre tonde per le consultazioni e gli estratti. Appoggio l'emendamento presentato da Flaim, che farebbe cadere le parole « consultazione di registri e mappe e rilascio di estratti ».

MITOLO (M.S.I.): Le consultazioni di registri e mappe mi pare che anche attualmente siano gratuite.

PRESIDENTE: Sono gratuite in quanto non c'è richiesta di aiuto del conservatore, quando si fa la consultazione da sé....

MITOLO (M.S.I.): Allora specifichiamo che per questa richiesta di aiuto del conservatore viene fissato un diritto tavolare, ma se non si richiede aiuto penso si debba lasciare, altrimenti il professionista che spesso consulta gli atti deve pagare dei diritti che oggi non paga.

PRESIDENTE: Questa è prassi già seguita, come conferma anche l'Ispettore del libro fondiario.

ERCKERT (S.V.P. - Presid. Giunta Prov. Bolzano): Per quanto riguarda le operazioni tavolari, effettivamente paghiamo una tassa forte, che si chiama tassa ipotecaria, che si versa allo Stato. Questa tassa ipotecaria dovrebbe chiamarsi tassa di iscrizione. Quindi non mi sembra giustificato che l'ufficio come tale richieda anche un diritto, mentre per gli estratti tavolari la richiesta dell'ufficio, secondo me, può essere pagata. Si chiede qualche cosa che normalmente non è tassato, ad eccezione del bollo applicato. Per quanto riguarda la consultazione dei registri la legge del libro fondiario prevede che nessuno ha il diritto di ispezionare il libro fondiario se non con l'assistenza del conservatore. Ora, per i professionisti è pacifico, tanto in Austria che in Italia, che essi possano ispezionare senza pagare niente e senza l'aiuto del conservatore; ma anche per un qualsiasi altro cittadino l'assistenza si riduce al minimo.

Chiedendo un diritto si può dire già quasi negata la pubblicità del libro fondiario, perchè la legge dice che l'istituzione è pubblica ed esiste il principio del diritto di chiedere ad uffici pubblici ed infatti non è mai stato richiesto un diritto per l'ispezione del libro fondiario. Solo nel catasto abbiamo questa invenzione e mi ricordo che tutti furono contro questo sistema di tassazione. Secondo me si dovrebbe chiedere un compenso solo per gli estratti.

BENEDIKTER (S.V.P. Assessore Affari Generali): Sarei d'accordo per l'abolizione dei diritti di cancelleria limitatamente al rilascio degli estratti, nel senso che per tale rilascio dovrebbe essere disposto aggiuntivamente demandando alla Giunta Regionale la fissazione di una tariffa.

PRESIDENTE: Si dovrebbe dire però....

BENEDIKTER (S.V.P. Assessore Affari Generali): Ci dovrebbe essere l'autorizzazione, nella legge, alla Giunta Regionale affinché possa in sede di regolamento stabilire una tariffa per il rilascio degli estratti.

PRESIDENTE: Solo per il rilascio degli estratti,

e non per le consultazioni anche dove si richieda l'opera del conservatore? E' grave!

ERCKERT (S.V.P. Pres. Giunta Prov. di Bolzano): Se, per esempio, un cittadino desidera delle consultazioni laboriose del libro fondiario con l'aiuto del conservatore, il conservatore può suggerirgli di ordinare l'estratto tavolare; ciò è molto più semplice, e se lo paga.

PRESIDENTE: Volevo dire che non è giusto neanche quello che dice il Presidente Erckert. Tante volte non è l'estratto tavolare che viene richiesto, bensì di leggere l'estratto tavolare, e di sentire dal conservatore la situazione di una tal particella e di avere tutte le informazioni che riguardano una proprietà; sono cose che ho visto ed ho vissuto a lungo, ed in questi casi il conservatore perde delle ore. Credete a me, sarebbe errato mettere il conservatore a disposizione di chiunque lo voglia senza che quello debba pagare niente. La tariffa non occorre sia quella alta del catasto, ma qualche cosa mi pare si debba pagare per questo servizio.

BENEDIKTER (S.V.P. Assessore Affari Generali): Mi sembra che sarebbe un notevole progresso, per quanto concerne il funzionamento di questi uffici e soprattutto per il servizio che essi devono rendere a tutta la popolazione, che fossero accessibili a tutti, anche ai non professionisti, e che si potesse consultare l'ufficio come tale. Si intende che l'assistenza del conservatore deve essere data compatibilmente con le esigenze del servizio, e ciò si potrebbe anche precisare; del resto lo ritengo una cosa implicita. Ma che l'ufficio del libro fondiario diventi e rimanga un ufficio accessibile solo ai tecnici in materia, credo non convenga al prestigio della Regione.

FLAIM (P.S.D.I.): A quanto detto dal Presidente del Consiglio vorrei aggiungere solo un'osservazione, cioè che con l'abolizione completa dei diritti di consultazione si arriverebbe all'assurdo che l'interessato dovrebbe poi pagare di più. Perchè, Signori miei, se uno va per conoscere un dato relativo ad una particella e ne porta il numero, l'operazione si risolve subito; ma se uno deve accertare i diritti e le comproprietà, alla fine la mancia al conservatore la dà. Questa, se volete, sarà la politica di don Ciccio, ma tutto il mondo è paese, e penso che con l'abolizione del diritto si arriverebbe ad aggravare la situazione, obbligando l'interessato a pagare di più sotto forma di mancia.

BENEDIKTER (S.V.P. Assessore Affari Generali): Le mancie non sono ammesse!

FLAIM (P.S.D.I.): Guardi, Assessore, che parlo per esperienza!

BENEDIKTER (S.V.P. Assessore Affari Generali): Perciò l'abolizione dei diritti!

PRESIDENTE: C'è un nuovo emendamento a fir-

ma Banal, Benedetti, Gelpi, che propone un nuovo comma all'art. 6: « Potrà conservarsi una modesta tariffa di compensi ad esclusivo favore della Regione per gli estratti e le copie liberamente richieste ».

BENEDIKTER (S.V.P. Assessore Affari Generali): Corrisponde a quello che è il pensiero mio e di diversi altri, solo che la forma dovrebbe essere corretta nel senso che in sede di regolamento la Giunta Regionale fisserà le tariffe. Senza l'inciso « modesta ».

PRESIDENTE: La discussione ormai mi sembra matura per la votazione. Pongo in votazione l'emendamento Flaim, Mognoni e Paris. Bisogna specificare che gli estratti tavolari sono quelli che portano il timbro e la firma e, in calce, il rilievo tavolare semplice, cioè la nota delle particelle senza che sia autenticato il foglio.

Pongo in votazione l'emendamento Flaim, Mognoni e Paris, che propone di sopprimere le ultime parole, da « consultazione » fino ad « estratti ». L'emendamento è respinto.

Pongo ai voti l'altro emendamento che dice di togliere solo « il rilascio degli estratti ».

FLAIM (P.S.D.I.): Per dichiarazione di voto. Siccome questo emendamento è una parte del mio, lo accetto.

PRESIDENTE: Chi accoglie questo emendamento è pregato di alzare la mano: approvato. Ci sono due emendamenti: quello della Giunta....

FLAIM (P.S.D.I.): Questo cade se nessun diritto è dovuto.

MITOLO (M.S.I.): E' dovuto solo per gli estratti.

PRESIDENTE: « La Giunta fissa le tariffe per il rilascio di estratti e di copie di documenti ».

GIACOMELLI (D. C.): Allora ritiro il mio.

PRESIDENTE: Viene ritirato l'emendamento che ha lo stesso significato. Pongo ai voti l'emendamento aggiuntivo della Giunta; chi è d'accordo? Approvato con 1 astenuto.

Pongo ai voti l'art. 6; d'accordo? Approvato.

Disposizioni transitorie, art. 7. C'è un emendamento, a firma Benedetti, Gelpi, Banal, che propone di inserire fra le parole: « a tale personale viene concesso », le parole « ed all'Ispettore regionale di cui allo stesso organico.... ».

BENEDIKTER (S.V.P. Assessore Affari Generali): E' un emendamento che si rende necessario dopo che all'art. 3 della legge, p. 2, abbiamo stabilito che il grado iniziale di partenza dell'ispettore regionale è il 7°, e non il 6°. Quindi avremo, con questa equiparazione, una diminuzione rispetto all'attuale trattamento economico, la quale va colmata con una disposizione transitoria di as-

segno « ad personam » accettata dalla Giunta. Propongo in conseguenza, anche per la sistemazione della dizione organica dell'articolo, di togliere, in quanto anche non è necessario, l'inciso: « di grado 11° gruppo B »; l'articolo quindi suonerebbe così (legge). Così è sistemato anche l'ispettore.

PRESIDENTE: L'emendamento propone di inserire dopo: « A tale personale... », le parole: « ed all'Ispettore regionale di cui allo stesso organico »; di sopprimere, dopo « inquadramento », l'inciso « nel grado XI - gruppo B », e di aggiungere: « di cui alla presente legge ».

Pongo ai voti l'emendamento presentato dalla Giunta, che sostituisce quello presentato da Gelpi, Benedetti e Giacomelli. Chi è d'accordo? Unanimità.

C'è un altro emendamento presentato da Gelpi, Benedetti e Giacomelli, che propone un comma aggiuntivo: « L'assegno personale potrà essere riassorbito soltanto con la maturazione di aumenti periodici e non con maggiorazioni di carattere generale ».

BENEDETTI (D. C.): Non so se sia opportuno rilevare il fatto che i conservatori mantengono « ad personam » la situazione attuale agli effetti dello stipendio, ma che però, con il passaggio nei vari gradi, verranno praticamente riassorbite quelle quote che hanno in più. Vorrei che quell'assorbimento non venisse effettuato qualora per i dipendenti statali si stabilissero degli aumenti di stipendio generali e particolari, ma che il riassorbimento venisse effettuato solamente all'atto del passaggio da un grado all'altro, cioè al momento dello scatto, vale a dire nel quarto anno. Premesso questo, all'art. 2 della legge abbiamo stabilito che i nostri conservatori avranno il trattamento economico e giuridico dei dipendenti statali, con tutti gli aumenti di carattere generale tenendo conto della situazione nuova che si è venuta a determinare agli effetti del costo della vita.

BENEDIKTER (S.V.P. Assessore Affari Generali): D'accordo con questo emendamento.

PRESIDENTE: Pongo ai voti il comma già letto. D'accordo? Unanimità.

Pongo ai voti l'art. 7: unanimità.

Art. 8. C'è un emendamento a firma Flaim, Paris e Mognoni, che propone la soppressione delle parole « che abbiano il titolo di studio di scuola media superiore ».

FLAIM (P.S.D.I.): Avevo posto delle domande all'Assessore Benedikter, il quale mi aveva detto che avrebbe risposto in sede di discussione di questo articolo, ed in modo speciale questa: stando a questa formulazione, che cosa facciamo di quelli che abbiamo abilitati, di quelli a cui abbiamo dato il diploma di abilitazione alla funzione di conservatore?

RAFFAELLI (P.S.I.): Abbiamo sentito trattare questa questione dal punto di vista giuridico, e siccome non è materia nella quale mi trovo a mio agio, ne lascio al collega Flaim e ad altri colleghi l'esame. Però mi pare che anche a lume di buon senso, del senso di giustizia direi, non possa trovare consenso, da parte nostra almeno, una disposizione di questo genere, che non solo mette in condizioni di non poter più essere assunti coloro che alcuni anni fa si sono potuti presentare ed hanno conseguito l'abilitazione con il titolo di scuola media inferiore, ma non trova giustificazione nelle parole dette dall'Assessore, in quanto si è detto infatti nella relazione, ed è stato poi ripetuto, che in seguito alla scomparsa della responsabilità dei pretori era necessaria una maggiore maturità di studio, una maggiore anzianità proprio come età, ed una maggiore preparazione in genere. Ora addirittura si è parlato di maggiori cognizioni giuridiche che avrebbero i possessori del titolo di studio di scuola media superiore. Sappiamo tutti che nello ordinamento delle scuole medie attuali, anche delle superiori, le cognizioni giuridiche entrano ben poco, non ci sono corsi di diritto, se non qualche cosa di molto generico, in qualche scuola come nell'istituto tecnico, per il resto la preparazione giuridica nella scuola media non c'è. In secondo luogo mi pare una contraddizione dire che è necessario il titolo di scuola media superiore, che non è stato invece necessario per quelli che ormai sono diplomati.

D'accordo, ammettete perlomeno d'esservi sbagliati l'altra volta, di non aver avuto ragione quando avete ritenuto sufficiente il titolo di scuola media inferiore, e di aver ragione oggi, quando dite esattamente una cosa diversa, se non contraria. Se avete avuto torto una volta è giusto rimediare, ma non a spese di coloro che a questo concorso bandito nel 1950 hanno partecipato ed hanno conseguito quell'abilitazione! Non si tratta di una moltitudine!

Vorrei fare anche un altro rilievo. Può darsi che mi si risponda qui che ancora oggi ci sono 60 concorrenti che hanno frequentato il corso e che stanno attualmente facendone uno pratico. Ora mi pare vada detta anche a questo proposito una parola. Oggi praticamente voi potreste dire: non approvando questa legge e questa disposizione, mettiamo in condizioni di svantaggio coloro che hanno fatto il corso attualmente e che sono tutti provvisti di titolo di scuola media superiore, o addirittura di laurea, ma anche questa è una cosa che si doveva prevedere prima. Lo so che abolendo per quegli abilitati la prescrizione del titolo di scuola media superiore noi veniamo a rendere disponibili una quantità di posti inferiori a quella che sarebbe disponibile con la disposizione com'è stata predisposta dalla Giunta, e ciò mi pare un danno nei confronti di coloro che hanno frequentato l'ultimo corso, ma questo non è colpa nostra, è colpa di chi ha fatto il corso ed ha mandato que-

sta gente al tirocinio pratico, prima che il Consiglio approvasse la legge. Ora mi pare che neanche questo potrebbe essere un argomento sufficiente; ed allora, per quei tali, che non ricordo quanti siano ma che non sono molti...

CONSIGLIERI: 13!

RAFFAELLI (P.S.I.): che rispetto ai conservatori già entrati in ruolo hanno solo la differenza di non essere stati i primi in graduatoria, si deve fare una discriminazione, e fare un'eccezione per questo titolo di scuola media superiore; mi pare un atto di giustizia, al quale il Consiglio non dovrebbe potersi sottrarre.

VINANTE (P.S.I.): Non ho seguito la discussione generale, ma sono d'accordo con l'emendamento presentato da Flaim, perchè diversamente si commetterebbe un'ingiustizia nei confronti dei 28 abilitati, nel precedente corso, alle funzioni di conservatore. Bisogna tener presente che queste persone hanno fatto dei sacrifici, hanno frequentato a proprie spese 3 o 4 mesi di pratica presso il libro fondiario, hanno fatto un corso di addestramento specifico, hanno sostenuto un esame ed hanno avuto l'abilitazione, e non vedo perchè adesso si vuole annullare tutto ciò solo perchè non hanno il titolo di scuola media superiore, a parte il fatto che sono un po' scettico sulla necessità del titolo di studio di scuola media superiore, perchè abbiamo visto in pratica che molti conservatori, e fra i migliori, non avevano che la scuola media inferiore o forse la scuola elementare, e del resto di questo parere sono stati molti giudici, i quali mi hanno detto che la licenza di scuola superiore non è strettamente necessaria. Comunque per il futuro posso anche essere d'accordo che si arrivi a stabilire una maggiore cultura per questi conservatori, ma per quelli che sono stati abilitati nel passato sarebbe una grave ingiustizia, tanto più che diversi di questi conservatori non hanno potuto entrare in organico e sono solo degli avventizi presso il libro tavolare. Di questi avventizi, che hanno prestato per due o tre anni la propria opera in forma soddisfacente, che possiamo fare? D'altro canto questa gente, che aveva sempre la speranza di un giorno poter venire inquadrati in organico perchè allora non esisteva il requisito della scuola media superiore, ha forse perduto una occasione ottima di sistemazione. Credo quindi che sia molto grave il fatto di non accettare l'emendamento proposto da Flaim, Paris e Mollignoni. Ho visto l'altro giorno, durante la discussione della legge antincendi, vivamente preoccuparsi per la sorte di 30 persone che non erano previste nell'organico della Regione; c'è stata una discussione lunghissima e, dal punto di vista umanitario, anche giusta, e non vedo perchè oggi con la massima leggerezza si possa dimenticare la situazione dei conservatori altrettanto grave di quella dei vigili. Non metto in dubbio che il Consiglio

vorrà approvare quella disposizione, prevedendo nelle norme transitorie la possibilità che i conservatori muniti dell'abilitazione alle funzioni di conservatore siano riconosciuti anche se non hanno la scuola media superiore.

BENEDIKTER (S.V.P. Assessore Affari Generali): E' stato spiegato ampiamente il perchè della richiesta del titolo di scuola media superiore. Sarà forse ancora nella memoria dei Consiglieri la risposta all'ordine del giorno presentato dai cancellieri, i quali protestavano soprattutto per il deficiente titolo di studio posseduto dai conservatori del libro fondiario della Regione, affermando che la Regione non avrebbe meritato il passaggio a sè del servizio della tenuta del libro fondiario, perchè non è in grado di provvedere al servizio con personale che abbia un titolo di studio almeno pari a quello degli stessi cancellieri, i quali in passato avevano provveduto a quel servizio. Non possiamo stabilire un nuovo principio, perchè con un simile emendamento, 25 elementi, cioè più di quanti siano necessari all'ampliamento del nuovo organico, vengono ammessi all'esame di concorso senza titolo di studio; stabiliamo cioè un principio che la disposizione transitoria rovescerà per tutto il nuovo organico; tanto sarebbe valso allora non fare il nuovo esame per le maggiori esigenze della Provincia di Trento, perchè abbiamo sufficiente riserva di personale, in base alla vecchia graduatoria, da coprire tutti i posti creati con il nuovo organico. Il fatto sta che, dal punto di vista giuridico, coloro che hanno superato l'esame due anni fa avevano diritto ad entrare nell'organico in base a vacanze dell'organico stesso nel biennio scaduto il 15 agosto di questo anno. Nessun altro diritto potevano vantare, e quindi non si può parlare di ingiustizia nel senso giuridico della parola. E' stata anche presentata la situazione degli avventizi, che è una cosa diversa, la quale non è nè poteva essere regolata nell'art. 8 di questa legge. Si tratta di coloro, che, avendo superato l'esame e non essendo stati messi in organico due anni fa, sono stati assunti come personale ausiliario e non come conservatori, per soddisfare alle maggiori esigenze di lavoro previste e coperte con il primitivo organico.

Dunque, qui anzitutto c'è un gruppo che avendo la laurea o il titolo di scuola media superiore partecipa all'esame, e rispettivamente un gruppo che non ha la laurea e che non ha bisogno, avendo superato l'esame precedente e avendo il titolo di scuola media superiore, di partecipare all'esame, e un terzo gruppo, che non raggiunge i 10 dipendenti, che dipenderà anzitutto dalla copertura degli uffici in base al nuovo organico, a seconda se questa nuova copertura soddisferà le esigenze del lavoro; se non le dovesse soddisfare c'è ragione di mantenere ulteriormente questi avventizi, e se in base al nuovo organico di quell'ufficio dovesse risultare superfluo il personale avventizio, credo di poter dire che la Giunta si

impegna di trovare loro un'altra sistemazione nell'amministrazione regionale.

SCOTONI (P.C.I.): Mi pare che si faccia una certa confusione fra il fatto che ci sono stati dei concorsi, che alcuni hanno vinto per cui sono entrati nei ruoli, ed altri non hanno vinto e sono rimasti fuori, ed il fatto che l'essere rimasto fuori non dà alcun diritto a costoro di rivendicare oggi la priorità di essere assunti dalla Regione. Ma il punto sul quale mi sembra si debba riflettere è che la Regione ha fatto un corso ed ha rilasciato delle qualifiche di abilitazione alle funzioni di conservatore del libro fondiario. Oggi ci sono persone con in mano un attestato rilasciato dalla Regione, nel quale si dice: tu sei abile a fare il conservatore del libro fondiario nella Regione. Oggi quelli che sono abilitati in base a quel documento non possono nemmeno partecipare al concorso.... Mi sembra che questa sia una contraddizione con quello che è il buon senso. Sarebbe come se domani si dicesse: per i maestri fino ad oggi bastava un certo titolo di studio, da oggi in poi chiederemo che siano accademici.... dei Lincei; sarebbe un assurdo, ma lo sarebbe meno di questo, perchè chi ha fatto le magistrali non ha un diploma che lo abiliti all'insegnamento, mentre questi ce l'hanno. Praticamente noi, con questa disposizione, veniamo a revocare un diploma a coloro ai quali riconosciamo già la capacità di svolgere quelle funzioni; ora diciamo: non vi possiamo assumere, e quindi il vostro diploma non serve più a niente. Si dice: guardate che ci sono delle considerazioni di indole pratica, sulla capacità professionale, che militano a favore della necessità di avere il titolo di studio di scuola media superiore, ma se questa c'è perderanno il concorso quelli che non l'hanno! Quindi mi sembra che la cosa potrebbe essere accolta, tanto più che vi è della gente che ha lavorato 15 anni presso gli uffici tavolari ed oggi è riuscita ad acquisire un titolo di studio di scuola media che prima del concorso non aveva; non si può nemmeno pensare che non abbia la capacità, non dico di vincere, ma di concorrere al posto di conservatore tavolare. Per questi motivi sono d'accordo con l'emendamento.

DEFANT (P.P.T.T.): L'Assessore ha detto, durante l'ultima discussione di questa legge, che i cancellieri hanno dichiarato di ritenere necessario che il candidato sia munito del titolo di scuola media superiore; ci sono stati altri che, in maggioranza, hanno dichiarato che per esercitare le funzioni previste in questo progetto di legge basta il diploma di scuola media inferiore. E' un problema interessante, che investe la Regione ed anche lo Stato. La Giunta Regionale è partita con il concetto di occupare i cittadini muniti di questo diploma, o è partita con il proposito di equiparare il conservatore al cancelliere? Siamo nell'opinabile, non c'è la necessità di chiedere l'equiparazione. L'esperienza insegna che per esercitare le funzioni di conservatore basta la scuola media

inferiore, ed anche, in molti casi, le elementari. Se domani si vuole chiedere a questi conservatori una o anche due lauree, potete farlo, ma non si può cancellare un diritto acquisito. E' stato rilasciato un diploma di abilitazione, e questo diploma oggi, per questione di tutto opinabile, non per esigenza tecnica che non c'è, non vale più... Che rispetto può pretendere questo ente Regione quando inizia la sua attività con simili atti amministrativi? Ho parlato con Menapace: in un caso analogo nella vicina Repubblica Elvetica, dove si chiese ai titolari un diploma di ingegneria per una certa officina, coloro che avevano maturati i diritti hanno avuto tutto il tempo per aggiornarsi. Quindi rispettate i diritti precedentemente maturati! Questo dovrebbe essere concesso anche agli attuali conservatori, a coloro per lo meno che sono muniti del diploma di abilitazione a conservatore del libro fondiario, perchè non è possibile che il nuovo Ente cominci con questa disfunzione di carattere morale. Prego la Giunta di tenere presente il lato morale e sociale che è grave. Non si possono con semplici promesse di ulteriore occupazione estromettere dal posto quelli che esercitano soddisfacentemente questa funzione!

BENEDIKTER (S.V.P. Assessore Affari Generali): Anzitutto è necessario precisare che abbiamo votato il principio del titolo di scuola media superiore...

CONSIGLIERE: Ma è richiesto per l'avvenire!...

BENEDIKTER (S.V.P. Assessore Affari Generali): che abbiamo votato come requisito fondamentale il principio del titolo di scuola media superiore e questo appartiene già ad una cosa decisa...

DEFANT: (P.P.T.T.): Fatta eccezione per questi!

BENEDIKTER (S.V.P. Assessore Affari Generali): Volevo precisare che nessun diritto acquisito viene leso.

FLAIM (P.S.D.I.): Viene annullato il diploma!

BENEDIKTER (S.V.P. Assessore Affari Generali): Perchè sarà vero, e potrà interpretarsi, come detto da Scotoni, che si revoca una disposizione di due anni fa...

FLAIM (P.S.D.I.): Non si può revocare un diploma senza motivo!

BENEDIKTER (S.V.P. Assessore Affari Generali): Ho detto che l'interpretazione di Scotoni potrebbe anche essere data, però credo che non sia una cosa inusitata nel mondo giuridico che con il procedere del tempo per certi posti e funzioni si richieda un maggiore titolo di studio; sarà un male, sarà una fisima sbagliata, ma siamo giunti alla conclusione che il titolo di studio superiore ci vuole, tenendo conto della concorrenza dei cancellieri, per metterli almeno sullo stesso grado dei cancellieri quando il loro servizio è della stessa importanza e delicatezza, se non di più, perchè c'è la respon-

sabilità dell'iscrizione e di tutta la tenuta del libro fondiario. Una volta stabilito questo nuovo principio ed una volta chiarito che non viene, come del resto ammesso dallo stesso Scotoni, leso un diritto acquisito, in quanto il diritto di entrare in un posto organico della Regione non c'era....

CONSIGLIERE: Questo no!

BENEDIKTER (S.V.P. Assessore Affari Generali): Esisteva un diploma di abilitazione alle funzioni di conservatore laddove la legge di due anni fa prevedeva il titolo di studio inferiore, e la legge successiva prevede il titolo di studio superiore, ritenute la maggiore responsabilità e la necessaria preparazione di questo ufficio. Quindi non è leso neanche il diritto acquisito. Però, ammettendo gli abilitati di due anni fa con il titolo di studio inferiore all'esame, viene leso il principio del titolo di studio stabilito dalla legge stessa. In questa alternativa credo che risponda meglio al principio generale del diritto che, stabilito il nuovo requisito — sono passati due anni ma si è ritenuto di stabilirlo — esso è un requisito base dal quale non si prescinde, perchè altrimenti questo principio cadrebbe ed avrebbe potuto fare quello che in un primo momento volevamo anche fare, cioè non indire alcun esame per la Provincia di Trento, ed immettere gli abilitati di due anni fa; invece ci è stato osservato che comunque non risponderebbe ad un principio generale dell'ordinamento giuridico del personale fare un nuovo concorso e mettere nell'organico nuovi elementi che hanno già conseguito o superato l'esame. Quindi nessuna lesione di diritto subiettivo maturato o di diritto acquisito, in quanto il titolo di scuola media superiore prevale su quello dell'abilitazione conseguita due anni fa. O questo requisito è un nuovo requisito base, ed allora dovrà essere salvaguardato, o è solo un criterio preferenziale, e allora siamo su di un altro terreno, che non è il terreno della legge qui votata.

ALBERTINI (D. C. Presid. Giunta Prov. di Trento): Domando scusa a Benedikter se intervengo anch'io, ma penso che con ulteriori chiarimenti ci potranno essere forniti elementi, che effettivamente in questo momento non abbiamo. Mi pare un po' confuso l'articolo, perchè qui si parla di nuovo esame e di concorso. Anzitutto l'esame è titolo necessario per l'abilitazione, mentre è detto in un altro articolo che si fa il concorso solo per titoli; quindi vi è una patente contraddizione. Saranno ammessi senza bisogno di esame, per solo esame o per titoli?

CONSIGLIERE: Esame per tutti!

ALBERTINI (D. C. Presid. Giunta Prov. di Trento): Esame nella lingua e non sulla materia. « I posti vacanti del grado iniziale di carriera dopo l'emanazione di questa legge sono coperti in base a pubblico concorso per titoli ». Il concorso può essere fatto per titoli ed esami, solo per

esami o per soli titoli. Per titoli è detto qui, non si parla di esami. E' evidente che non c'è esame, quindi questo inciso....

CONSIGLIERE: C'è « titoli ed esami »!

ALBERTINI (D. C. Presid. Giunta Prov. di Trento): No, a mio giudizio nei concorsi della pubblica amministrazione è sempre detto se un concorso vale per soli titoli o se solo per esami; se è per esami è diverso, perchè allora c'è una prova che può essere scritta ed orale, che va ad aggiungersi alla valutazione dei titoli come all'art. 18, secondo una tabella. Bisogna precisare se faremo un concorso per titoli o per esami. Chiarito questo, noi facciamo un concorso senza bisogno di esami, per titoli, e dichiariamo che un determinato titolo non è valido per accedere a questo concorso per i posti iniziali del grado 11° nei ruoli regionali dei conservatori. So invece che è stato fatto un corso che ha dato un'abilitazione all'esercizio della professione, che non è un titolo giuridico nel senso, come diceva l'Assessore, di inserire una norma transitoria che deva convenire o valutare il diritto già acquisito, però ritengo si tratti di un titolo che deve essere valutato dall'Amministrazione regionale, perchè è stata proprio essa che lo ha dato. Anche nell'amministrazione dello Stato abbiamo la stessa cosa. Nel campo della scuola chi ha il diploma di abilitazione può concorrere; è venuta una nuova disposizione che ha modificato la durata degli anni di scuola, ma i titoli già concessi dall'amministrazione sono sempre validi. Per il direttore didattico il titolo di abilitazione è dato dall'università; una nuova riforma della scuola chiederà la laurea, ma il diploma non viene annullato con una disposizione legislativa, e quelli che hanno il diploma potranno concorrere sempre con quelli della laurea. Questo è il principio generale acquisito nei rapporti di pubblico impiego; quindi una norma come questa, a meno che non ci siano dati altri elementi, potrebbe essere impropria o comunque una norma anormale, che non trova riscontro presso le altre amministrazioni dello Stato e presso i pubblici concorsi, da aggiungere a quella contraddizione contenuta là dove si parla di concorso per esami quando abbiamo detto che è un concorso per titoli.

PARIS (P.S.D.I.): Pare anche a me che qui la Regione venga a smentire se stessa, perchè se è stata proprio essa a riconoscere i requisiti necessari per esercitare queste funzioni, oggi con una legge nuova non può disconoscere ciò che ha riconosciuto due anni fa. Per questo mi pare che gli interessati potrebbero anche muovere causa alla Regione e chiedere la rifusione delle spese sostenute per conseguire un determinato titolo; io lo farei e con molta probabilità vincerei la causa. Del resto gli enti pubblici perdono tutte le cause.....

MITOLO (M.S.I.): Non è proprio vero!....

PARIS (P.S.D.I.): Ora non è decoroso nè vantaggioso imbarcarsi in avventure giudiziarie. Se l'esperienza fatta ci convince della necessità di avere del personale che abbia una più larga cultura generale, non è detto che questa cultura generale venga dal titolo di studio; riconosco che è una norma generale stabilita dall'ordinamento del personale in Italia, ma si può ovviare a questo inconveniente, se si ha la buona volontà, perchè si può fare una valutazione del titolo di scuola media superiore con un determinato punteggio, con punteggio inferiore a quel candidato al concorso che ha solo il titolo di scuola media inferiore. Volete della gente che abbia un certo grado di cultura generale? Fate un concorso per titoli ed esami inserendo fra le materie l'esame di cultura generale, ed allora raggiungerete lo scopo che volete e non commetterete un'altra ingiustizia. Si diceva giustamente che lo Stato non riconosce una qualifica per poi negarla; il maestro è abilitato all'insegnamento, ed ai professori che non vincono il concorso ma hanno l'abilitazione vorrei vedere che lo Stato dicesse: no, voi non siete più abilitati!

CONSIGLIERE: Ed ai segretari comunali!

PARIS (P.S.D.I.): Anch'io di concorsi ho una certa pratica, ma mai lo Stato nega la qualifica; se si deve giungere ad un'innovazione essa varrà sempre per il futuro. Questo dobbiamo fare anche noi e sanare il passato.

CAMINITI P.S.D.I.): Credo che diciamo tutti le stesse cose con parole diverse. In sostanza mi pare che dobbiamo distinguere fra il conseguimento del titolo, che è una cosa, e la funzione del titolo, una volta che questo è stato conseguito. Insomma noi possiamo dire che per conseguire il titolo di conservatore è necessario che si abbiano questi determinati requisiti, e va bene; ma quando questo titolo di conservatore è stato conseguito precedentemente con titoli inferiori, deve avere ancora la sua funzione, o è solo un pezzo di carta che non serve più a niente? Perchè se dite che è un pezzo di carta che non serve più a niente, allora c'è una lesione di diritto! Benediktter dice che non v'è nessuna lesione di diritto; sì che c'è, perchè Lei guarda solo al posto da coprire e probabilmente alle persone da mettere, ma è il diritto a fare il concorso che viene leso, il diritto a prendere parte al concorso e a perderlo anche, naturalmente; questo diritto Lei non lo può negare, perchè la partecipazione a questo concorso è stata sancita da una legge che ha stabilito come si può acquisire il pezzo di carta per partecipare a quel concorso. Finchè ci sono individui che hanno quel pezzo di carta, essi devono essere autorizzati a concorrere, anche se poi perderanno il concorso al quale parteciperanno in quanto ci sono individui che hanno titoli maggiori dei loro, e quindi nella graduatoria finiranno per essere esclusi, ma il diritto a concorrere non lo possiamo abrogare. Del resto guardi,

Assessore, che la legge, non solo in Italia ma in tutti i Paesi d'Europa di cui ho nozione, ha sempre fatto in modo da assorbire queste anomalie gradualmente. Certo che se noi stabiliamo che per avere il titolo di conservatore è necessaria da oggi in poi la licenza della scuola media superiore, da oggi in poi i conservatori saranno muniti di licenza di scuola media superiore, ma quelli che c'erano già e che ugualmente hanno il titolo di conservatori non possono ad un certo momento essere diventati figure irrilevanti, e non è possibile che quel titolo di conservatore non abbia più una sua funzione ed una sua rispondenza giuridica, perchè allora avremmo leso quanto meno la legittima aspettativa dell'interessato di poter concorrere. Concludo dicendo che, fermo restando e mantenendo il principio del titolo superiore, si potrebbe ovviare con una clausola che disponga che coloro i quali abbiano già il titolo possono ugualmente concorrere al posto; il che non significa vincere il concorso e tanto meno essere assunti.

ODORIZZI (D. C. Presidente Giunta Regionale):

Anche seguendo con molta attenzione queste argomentazioni e ponderandole tutte, rimango dell'opinione che sia non censurabile, secondo principi di giustizia, la norma proposta nella legge, e dico subito che questo deriva dal fatto che, avendo noi, come del resto tutti voi, partecipato alla formulazione della legge precedente, mi è chiara quella che era la portata di quella tale disposizione. Quando allora abbiamo istituito corsi ed esami, li abbiamo istituiti con l'intendimento di abilitare per sempre al servizio?

CONSIGLIERE: Io credo di sì!

ODORIZZI (D. C. Presidente Giunta Regionale):

Secondo me, no. Si tratta di un breve corso di addestramento pratico, e di un corso di istruzioni teoriche ed un esame, e non lo possiamo equiparare agli altri titoli di studio di scuola media superiore o inferiore. Altrimenti avremmo detto e stabilito nella legge che una volta concessa l'abilitazione a quelle tali funzioni, per le ulteriori esigenze che fossero sorte dopo la copertura dei 22 posti che allora prevedevamo, si sarebbe attinto fino all'esaurimento fra quei tali signori che avevano ottenuto l'abilitazione nel corso ed esame. Ma questo non l'abbiamo mai stabilito! Trattandosi di norme transitorie sull'assunzione e sul trattamento del personale, abbiamo riconosciuto a questi signori il diritto di essere scelti, anche senza vincere il concorso, per la copertura dei posti che si fossero resi vacanti entro due anni. Scaduti i due anni noi ci siamo sentiti liberi di muoverci, senza alcuna preoccupazione di ledere i diritti di alcuno. Se oggi, essendo completamente liberi, ci convinciamo che è preferibile esigere anche il titolo di studio di scuola media superiore, possiamo stabilirlo, e possiamo dire a coloro che non ne sono in possesso, che

non possono partecipare al nuovo concorso. Diverso sarebbe se in una qualunque disposizione legislativa apparisse che, una volta che è stato conseguito il tale titolo, si modifica anche la struttura e preparazione, e questa volta la preparazione è più estesa ed accurata, e se quel titolo valesse indefinitamente per tutti i concorsi. Se avessimo stabilito questo, sarei con voi. Ma allora abbiamo dato a tutta la struttura un carattere espressamente transitorio, con quelle tali caratteristiche e con il diritto per gli abilitati di essere assorbiti entro i limiti delle esigenze che si sarebbero determinate entro due anni. Confermo a mia volta l'assicurazione data dall'Assessore Benedikter, assicurazione già resa anche ai singoli interessati, a quelli che sono già in servizio: il loro mantenimento nella posizione che hanno tutti gli altri impiegati nella Regione è garantito.

DEFANT (P.P.T.T.): La dichiarazione di Caminiti contiene quasi un suggerimento alla Giunta di fuggire dall'imbarazzo in cui si deve trovare. Ci sono dei diritti precostituiti, e noi dobbiamo riconoscerli. La legge da noi votata due anni fa è chiara, e quindi oggi non possiamo ammettere che questi cittadini, i quali sono in possesso di un diploma di abilitazione, che avrà quel valore che avrà ma che è stato riconosciuto, vengano estromessi dall'amministrazione pubblica. Questa è deficienza di serietà del Consesso. Se la Regione nei suoi primi anni di vita si mette su questa strada, non so dove arriveremo, perchè ci sono e ci saranno altri casi in cui dovremo decidere sul possesso del titolo di studio di coloro che già oggi esercitano le loro funzioni in modo lodevole, perchè non ve n'è uno dei dipendenti della Regione che abbia una posizione giuridica assicurata. Quindi prego di non creare questo pericoloso precedente, perchè ne va di mezzo il prestigio e la serietà di tutta la Regione. Si possono trovare rimedi a sufficienza, ma non si può non riconoscere quello che abbiamo fatto due anni fa con un provvedimento legislativo, la cui risultante è quel diploma avuto dopo un esame abbastanza approfondito, come dice l'art. 10. Parla di prova scritta di cultura generale, prova pratica scritta di stesura di atti tavolari, prova orale sulle materie formanti oggetto delle prove scritte, sulle leggi concernenti il Libro Fondiario ed il catasto, prova complementare scritta ed orale di lingua tedesca. La Commissione esaminatrice era composta da un rappresentante della Giunta Regionale, da un magistrato in pensione esperto in materia di Libro Fondiario, da un cancelliere in pensione, ecc. ecc. Quindi non è un compromesso; per il diploma era necessaria una regolare preparazione, ed oggi, per criteri molto opinabili e non suggeriti da necessità della funzione che devono esercitare, si ricorre, senza tenere conto dei diritti acquisiti, alla dizione dell'articolo 8 della legge. Ma quello che è più importante è il lato morale. Noi oggi ci mettiamo su

di una strada molto pericolosa. Il Presidente ha detto che era nello spirito di chi ha fatto la legge di non assicurare la continuità. Neanche i diplomi però si possono fare a termine! Il diploma ha un valore indefinito! Può darsi che coloro che svolgono questa attività abbiano bisogno di requisiti maggiori, ma i primi che hanno conseguito questo diploma hanno un diritto che allora era stato loro assicurato dalla legge. Questo non va abrogato, e men che meno dall'Ente Regione!

MITOLO (M.S.I.): Quando discutemmo la precedente legge del 1950, fui quello che si oppose a che venisse fissato il titolo di scuola media inferiore, tanto è vero che qualcuno mi qualificò il portavoce dei desideri dei cancellieri. Oggi, la questione che si presenta, dato che la legge è passata nonostante il mio parere contrario, è quella di questo gruppo di abilitati, che, non avendo il titolo di scuola media superiore richiesto dalla nuova legge, dovrebbero venir esclusi dal concorso. Non posso essere d'accordo con coloro che sostengono questa tesi, e sono in netto disaccordo con le obiezioni contrarie mosse dal Presidente della Giunta, il quale oggi ha dato una nuova interpretazione soggettiva e unilaterale della legge precedente, nella quale si fissava il criterio per l'assegnazione dei diplomi di abilitazione.

Il Presidente oggi ci ha detto che secondo l'intendimento di allora il diploma di abilitazione doveva servire solo all'espletamento del concorso che sarebbe stato indetto subito dopo il conseguimento del diploma stesso. Se leggo l'articolo della legge non sono in grado di dare una tale interpretazione, e se mi fate leggere i diplomi di abilitazione, quelli che sono stati rilasciati, non trovo la limitazione a cui il Presidente della Giunta ha accennato, perchè il diploma di abilitazione, anche per la forma, è un diploma che può essere paragonato a qualsiasi altro diploma di abilitazione o documento del genere; non fissa nessuna limitazione, nè nel tempo nè in altro della sua validità. Questo diploma costituisce titolo pari a quelli che sono conseguiti o saranno conseguiti oggi da coloro ai quali viene chiesto il titolo di scuola media superiore, e costituisce titolo per la partecipazione al concorso, in quanto noi non intendemmo, quando votammo quella legge, limitare nel tempo la validità del diploma che veniva rilasciato, e quindi mi pare che questa obiezione non possa reggere. Continuare a discutere questa questione sarebbe sprecare del tempo, ed esorto il Presidente a passare alla votazione, certo che la maggioranza del Consiglio si renderà conto dell'equità della proposta presentata dalle minoranze, e certo che questa proposta passerà.

ALBERTINI (D. C. Presid. Giunta Prov. Trento): Ritengo anch'io che, nonostante i chiarimenti, leggendo la legge precedente non troviamo una formulazione di transitorietà che può essere stata nella volontà della

Giunta o del Consiglio, perchè qui c'è sempre una confusione fra esame di abilitazione e valore giuridico del titolo. L'amministrazione regionale ha effettivamente dato un diploma, alla fine di questo concorso, o non lo ha dato? Se lo ha dato, quel diploma ha un valore giuridico riconosciuto dalla legge stessa che lo ha istituito. Se la legge non dice che questo valore è limitato nel tempo, quel diploma ha il suo valore giuridico e non glielo può togliere nessuna legge, per cui l'art. 8 è illegittimo. Un altro conto è porre una norma che modifichi l'art. 8 della legge precedente, che dica che per l'ammissione all'esame di abilitazione ora è previsto il diploma di scuola media superiore; ma non si può invalidare un titolo giuridico regolarmente conseguito, che ha fondamento in una legge preesistente! Per concorrere si può andare incontro alla esigenza di qualificare meglio il personale, in quanto nell'ammettere al concorso per soli titoli, o per esami, questo personale, valuteremo il titolo, non il diploma di abilitazione, perchè non può essere valutato con discriminazione; potremo valutare i titoli di cultura in sede di punteggio: per il diploma di scuola media superiore 10 punti, 12 per la laurea, per il titolo di scuola media inferiore sei punti, ma effettivamente mi pare di non poter aderire, anche se la Giunta persiste, alla formulazione dell'art. 8 che, secondo me, è illegittimo.

CAMINITI (P.S.D.I.): Il Presidente della Giunta ha trovato un argomento interessante per giustificare la presa di posizione della Giunta, ma vorrei richiamare la sua attenzione proprio sull'argomento che ha posto sul tappeto, per far presente che se è vero che la legge allora votata aveva un carattere di norma transitoria, altrettanto è vero che la transitorietà, almeno per quello che è detto nel titolo della legge — che, come Lei sa, è sempre fonte di interpretazione autentica di diritto — doveva riferirsi alle assunzioni, all'organico ed al trattamento del personale. Infatti il titolo dice: « Norme transitorie sull'organico, sull'assunzione e sul trattamento del personale degli uffici del Libro Fondiario ».

E' comprensibile che volevasi emanare successivamente una legge organica, e sotto questo aspetto e situazione si parla di norme transitorie. Ma là, dove la legge disciplina il conseguimento del titolo e la sua configurazione come tale, non si può parlare di transitorietà, a meno che lo stesso articolo della legge non lo avesse stabilito. Se all'art. 7, dove si dice: « Per essere nominato conservatore o aiuto conservatore del libro fondiario è necessario... ecc. ecc. », si fosse detto che tale nomina ha valore puramente e semplicemente per partecipare al concorso che è bandito nell'ambito di tempo dei due anni e poi non ha più valore nè senso, allora capisco, ma oggi, signor Presidente, quelli che hanno acquisito questo titolo ai sensi dell'art. 7 hanno pure acquisito la legittima aspettativa di considerarsi con-

servatori anche dopo due anni. Questi signori non sono più conservatori e non hanno più il titolo, e questo titolo è decaduto perchè non hanno vinto il concorso? Allora facciamo una confusione fra il titolo, che è qualche cosa; e l'abilitazione, che talvolta può essere superiore anche al titolo di studio.

Non ha importanza che sia conseguita in seguito ad un corso di due mesi o di due anni; c'è una configurazione dell'abilitazione all'esercizio di una determinata professione, o mestiere, o a partecipare a determinati concorsi, che dà titolo ad un impiego. Questa abilitazione è stata conseguita; che sia provvisoria nel tempo, la funzione e la durata dell'abilitazione, nella legge non è detto, anche perchè la legge, esaminato il titolo, riferisce la transitorietà della norma per quel che concerne l'organico e l'assunzione e per quello che concerne il trattamento economico del personale, mentre non è in discussione questa materia.

E' in discussione la titolarità di questa abilitazione, e quindi l'effetto giuridico dell'abilitazione stessa. In sostanza il legislatore non può oggi dire: il titolo acquistato attraverso una abilitazione non è oggi più valido, quando la legge non lo dispone. Questo è il punto, e d'altra parte penso che l'insistenza della Giunta sulla posizione che non porta poi eccessive preoccupazioni in linea di fatto, non mi sembra giustificata, a meno che non sia per onore di firma, che mi pare non sia il caso di portare in questa sede; ognuno di noi può sbagliare, e credo che abbia tanto buon senso da dichiararlo accettando il suggerimento degli altri. La presa di posizione della Giunta mi pare, fra l'altro, un voler negare valore anche morale a persone che hanno sostenuto un esame e che, bene o male, hanno conseguito un diploma.

FLAIM (P.S.D.I.): Il Presidente della Giunta ha detto prima che non si lede nessun diritto perchè a questi signori non è stato promesso niente. Il posto non lo abbiamo promesso, ma il diploma, signor Presidente, quello l'abbiamo dato effettivamente! Non si può ve-

dere una situazione di transitorietà nel diploma stesso! D'altra parte, Assessore Benedikter, da un punto di vista giuridico ci troviamo su un terreno molto sdruciolabile, perchè si pone in non essere un diploma già dato dalla Regione dopo regolare esame.

Avevo già fatto la domanda, ma Lei non mi ha ancora risposto: che cosa facciamo di questi abilitati alle funzioni di conservatore? Questo pezzo di carta che hanno in tasca non serve più a niente? Penso che non sia serio e dignitoso per la Regione distribuire e poi con la massima facilità annullare, cancellare e revocare un diploma già conferito. Non è possibile, nell'ordinamento italiano e di tutti i Paesi civili, dare un diploma e poi revocarlo con la massima facilità! Lei parlava di titoli, ma il titolo eventualmente è il diploma di abilitazione alle funzioni, prescindendo dal titolo di scuola media superiore o inferiore; ci troviamo di fronte ad una posizione transitoria e non certo tale da far crollare il mondo se accettiamo l'emendamento come proposto. Dal punto di vista umanitario si va incontro a questa gente alla quale non regalate niente; sosterranno un regolare concorso, mentre saranno esonerati dal fare l'esame, questo è logico, perchè l'hanno già superato.

Perciò prego la Giunta di vedere di entrare in questo ordine di idee, se non dal punto di visto giuridico, almeno dal punto di vista morale.

MITOLO (M.S.I.): Di fronte a questo, che non vorrei chiamare conflitto, fra la Giunta ed il Consiglio, proporrei di rinviare la seduta a domani e trovare il modo di superarlo attraverso un colloquio fra i Capi-gruppo.

ODORIZZI (D. C. Presidente Giunta Regionale): Sono le 14, se volete riprendiamo domani.

PRESIDENTE: Allora la discussione riprende domattina.

La seduta è tolta. Ore 14.

